

Jean-Christophe Cataliotti
Tiziano Motti

VADEMECUM
DEL
CITTADINO

NOI CITTADINI®

Guida ai DIRITTI



INIZIATIVE EDITORIALI®



Tiziano Motti
Jean-Christophe Cataliotti

GUIDA AI DIRITTI

1

TUTTO QUELLO CHE IL CITTADINO
DEVE SAPERE

Disegni di Roberto Meli

TIZIANOMOTTI & C.
INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE

www.tizianomotti.com
www.gruppomedia.com

© 2004 Tiziano Motti
Iniziative Editoriali e Comunicazione Srl
Sede legale: Piazza della Serenissima, 60
31033 Castelfranco Veneto (TV)

 0422. 02 99 18

 info@gruppomedia.com

Uffici operativi:
Via Guicciardi, 7
42100 Reggio Emilia

INDICE GENERALE

Presentazione pag. 7

PARTE PRIMA

Il reato pag. 11

Responsabilità civile ” 69

La tutela della privacy ” 81

PARTE SECONDA

I nostri diritti, questi sconosciuti ” 107

Associazione Europa dei Diritti ” 167

Indice analitico degli argomenti trattati ” 171

Presentazione

Spesso il cittadino non è consapevole dei propri diritti e non si trova pertanto nella condizione di tutelarli.

La Guida ai Diritti si prefigge di agevolare l'accesso dei cittadini alla cultura del "diritto ai diritti", avvalendosi della preziosa collaborazione dell'Avv. Jean-Christophe Cataliotti.

L'autore è anche consulente dell'Associazione Europa dei Diritti, promotrice della collana inaugurata da questo primo volume destinato alle librerie.

"Guida ai Diritti" è però anche un progetto che spazia, tramite l'Associazione Europa dei Diritti e le società del gruppo "Unimedia Group", in altri settori dell'informazione:

- ogni anno sono stampate e diffuse gratuitamente ai cittadini oltre due milioni di copie di guide informative sui diritti del cittadino e dell'impresa, edite con la supervisione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con la prestigiosa consulenza del Dott. Antonio Lubrano;
- il quotidiano "Ultime Notizie Reggio" dedica settimanalmente l'inserito "Noi Cittadini" ai diritti, rispondendo tramite il direttore editoriale del giornale, Dott. Antonio Lubrano, ai quesiti dei lettori;
- gli interventi pubblicati sul quotidiano sono riproposti anche nel sito www.europadeidiritti.com, tramite il quale l'Associazione presenta la propria attività e raccoglie l'adesione (gratuita) dei cittadini, delle società e associazioni che ne condividono i principi e le finalità. Il sito permette anche di proporre quesiti che saranno sottoposti ai consulenti legali dell'Associazione e al direttore

editoriale del quotidiano, e successivamente sviluppati nei media di cui dispone il nostro circuito.

La stretta collaborazione già avviata con le principali associazioni di categoria e di tutela dei consumatori darà efficacia sempre maggiore ai nostri intenti, che ripercorrono la strada che importanti trasmissioni televisive di successo hanno a loro volta intrapreso, nella consapevolezza che il cittadino ha prima di tutto il diritto di conoscere i propri diritti, perché “prevenire è meglio che curare”.

Questo primo volume si compone di quattro capitoli: i primi tre, inevitabilmente più tecnici, dedicati alla conoscenza del reato, della responsabilità civile e delle più recenti novità introdotte dalla Legge che tutela il diritto alla privacy.

Il cittadino potrà in tal modo farsi un'idea, riteniamo precisa, di come funziona la macchina della Legge posta alla tutela dei Suoi e degli Altri diritti.

Il capitolo finale si propone di dare risposte semplici, anche se rigorose, a situazioni che potrebbero coinvolgere il cittadino e alimentare il dibattito tra amici o famigliari.

L'indice analitico, pubblicato a pagina 171, permette inoltre di risalire rapidamente alla trattazione dell'argomento identificato dalla voce che interessa. In tal modo la Guida ai Diritti si presta a diventare fruibile anche per rapide consultazioni alla ricerca del significato dei termini sempre più utilizzati anche in ambito non tecnico.

A pagina 167 pubblichiamo, infine, una scheda dell'Associazione Europa dei Diritti, promotrice della collana, auspicando nell'attenzione del lettore alle tematiche che anche il sito internet svilupperà settimanalmente.

Associazione Europa dei Diritti
www.europadeidiritti.com

Il Presidente
Tiziano Motti

PARTE PRIMA

Il reato



NOZIONI GENERALI

Una piccola premessa

In una comunità civile chi commette un omicidio o un furto non lede soltanto interessi privati, ma reca anche un danno all'intera comunità, attentando all'ordine, alla sicurezza e alla tranquillità della vita sociale. Da qui l'esigenza di prevedere per i comportamenti delittuosi (i reati) una particolare sanzione: la pena.

Infatti l'illecito penale, cioè il reato, è caratterizzato dalle sanzioni che ad esso conseguono: le *pene detentive* che incidono sulla libertà personale e le *pene pecuniarie* che vanno a colpire il patrimonio. Queste ultime sono suscettibili di conversione; ciò significa che se non sono pagate si convertono in sanzioni (libertà controllata, lavoro sostitutivo) gravanti su altri diritti del reo quali, ad es., la libertà personale e la libertà di circolazione.

Dall'illecito penale è opportuno distinguere l'illecito amministrativo (consistente nella violazione della regola posta dalla Pubblica Amministrazione) nel quale la sanzione prevista consiste per lo più nel pagamento di una somma di denaro e non è mai suscettibile di conversione.

Nell'ambito del diritto civile, chi cagiona ad altri un danno ingiusto, con *dolo* (intenzionalmente) o con *colpa* (non intenzionalmente), è tenuto a risarcirlo (art. 2043 c.c.). In questo campo, dunque, la sanzione ha di regola ad ogget-

to il pagamento di una somma di denaro ma può consistere, dove possibile, in un risarcimento in forma specifica (ad es. nella consegna di un nuovo bene in luogo di quello distrutto).

Può, tuttavia, accadere che per un medesimo fatto trovino applicazione sanzioni sia civili che penali in quanto il fatto, oltre ad essere illecito per il codice civile, costituisce reato per quello penale.

Facciamo un esempio: chi provoca ad un altro soggetto lesioni personali sarà tenuto, in sede civile, a risarcire a quest'ultimo i danni patrimoniali (spese mediche, stipendio non percepito) e non patrimoniali (sofferenze patite); in sede penale sarà condannato ad una pena ex art.582 del Codice Penale e al pagamento di una provvisoria se vi è stata costituzione di parte civile e l'azione civile non era iniziata o, se iniziata, vi è stata rinuncia alla stessa.

Il Reato e le sue conseguenze

Fornire una definizione esaustiva del termine reato vorrebbe dire scandagliare questioni teoriche di notevole complessità.

Pertanto chiamoci nei panni del cittadino e limitiamoci a definire il reato come un fatto vietato da una norma penale, la cui sanzione è una pena, pecuniaria o detentiva.

Il Codice Penale (art. 39) distingue i reati in *delitti* e *contravvenzioni*. La distinzione è fondata sul tipo di pena comminata dalla legge.

I delitti sono puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e l'ammonizione (art.17 c.p.).

L'ergastolo, la reclusione e l'arresto sono pene detentive in quanto comportano la privazione della libertà personale.

L'*ergastolo* è pena perpetua. Consiste nella restrizione a vita della libertà personale del condannato con obbligo di lavoro ed isolamento notturno (art.22 c.p.). Tuttavia l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia tenuto un comportamento che dimostri un

suo indubitabile ravvedimento, dopo aver scontato almeno 26 anni di pena.

La *reclusione* consiste nella temporanea privazione della libertà personale da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni (in casi particolari può salire oltre il massimo, ma mai sopra i trenta) (art.23 c.p.).

Anche l'*arresto* consiste nella temporanea privazione della libertà personale ma si estende da un minimo di 5 giorni ad un massimo di tre anni (in casi particolari può salire oltre il massimo ma mai sopra i 6 anni) (art. 25 c.p.).

La multa e l'ammenda sono pene pecuniarie consistenti nel pagamento allo Stato di una somma di denaro.

La differenza tra multa e ammenda non concerne il come si espia la pena (che è sempre il pagamento di una somma di denaro) ma l'entità della somma da versare allo Stato.

La *multa* non può essere inferiore a euro 5 né superiore a euro 5.164 (art.24 c.p.).

L'*ammenda* va da un minimo di euro 2 a un massimo di euro 1.032 (art.26 c.p.).

Oltre alle pene principali finora esposte, il Codice Penale prevede anche le pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art. 20 c.p.). Sono le seguenti:

- *interdizione dai pubblici uffici* (solo per i delitti)
- *interdizione da una professione o da un'arte* (solo per i delitti)
- *sospensione da una professione o da un'arte* (solo per le contravvenzioni)
- *interdizione legale* (solo per i delitti)
- *interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese* (solo per i delitti)
- *sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese* (solo per le contravvenzioni)
- *incapacità di contrarre con la P.A.* (solo per i delitti)
- *decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori* (solo per i delitti)

Per l'art 19 c.p. "pena accessoria comune ai delitti e alle

contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna”.

Come si determina la pena?

Una volta accertata la responsabilità del reo, il giudice provvede alla determinazione della pena.

La pena varia da un minimo a un massimo (ad es. il furto è punito dall'art.624 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a 516).

Entro questi limiti il giudice esercita il suo potere discrezionale, stabilendo la misura della pena da infliggere in concreto al singolo responsabile.

Tuttavia il potere del giudice non è illimitato. Infatti, l'art. 133 c.p. indica i criteri che il giudice deve seguire nell'applicazione della pena.

Il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- dalla intensità del dolo o del grado della colpa..

Il giudice deve tener conto altresì della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Il giudice è tenuto a motivare nella sentenza i criteri adottati per la determinazione della pena (art. 132 c.p.).

Che cosa sono le circostanze del reato?

Determinata la giusta pena, questa può essere soggetta ad aumenti o a diminuzioni.

Sono le circostanze (aggravanti o attenuanti) a produrre

un aumento o una diminuzione di pena.

Le circostanze possono riferirsi soltanto a particolari reati (ad es. il furto è aggravato se è commesso con destrezza) oppure essere comuni a tutti i reati.

Le *circostanze aggravanti comuni* sono elencate nell'art. 61 c.p. (ne prevede undici).

Vediamone alcune:

- l'aver agito per motivi abietti o futili
- l'aver commesso il reato per eseguire od occultarne un altro
- l'aver adoperato sevizie o crudeltà verso le persone
- l'aver commesso il reato durante lo stato di latitanza
- l'aver commesso il fatto contro un Pubblico Ufficiale
- l'aver commesso il fatto con abuso di poteri inerenti ad una pubblica funzione

Le *circostanze attenuanti comuni* sono elencate nell'art. 62 c.p. (ne prevede sei).

Vediamone alcune:

- l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (es. provocazione)
- l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni

Va sottolineato che il giudice può applicare attenuanti (generiche) diverse da quelle previste dall'art. 62 c.p., qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena (art. 62 bis c.p.).

Come si applicano le circostanze?

1) se ricorre una sola circostanza, aggravante o attenuante, si aumenta o diminuisce la pena fino a 1/3 (in ogni caso la pena della reclusione non può superare i 30 anni)

2) se ricorrono circostanze tutte aggravanti o attenuanti si procede, entro limiti massimi, a tanti aumenti o a tante diminuzioni di pena

3) se ricorrono circostanze sia aggravanti che attenuanti, il giudice:

- a) se ritiene prevalenti le aggravanti, applica solo queste
- b) se ritiene prevalenti le attenuanti, dà luogo solo a diminuzioni
- c) se ritiene le circostanze equivalenti non applica né le une né le altre

La recidiva (tre semplici domande)

A chi si applica?

Si applica a chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro.

Qual è l'effetto della recidiva?

È l'aumento di pena fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

Che cos'è la recidiva reiterata?

La recidiva è reiterata, e comporta un ulteriore aumento di pena, quando il recidivo commette un altro reato.

Le misure di sicurezza

Terminiamo questo breve excursus sulle conseguenze del reato, segnalando che il nostro ordinamento penale conosce, oltre alle pene, le misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza si caratterizzano per la loro applicabilità (in aggiunta o in sostituzione alla pena) nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

A differenza delle pene sono applicabili anche a soggetti incapaci di intendere e di volere (pertanto non imputabili) al momento della commissione del reato.

A che cosa servono?

Hanno uno scopo preventivo, educativo e cautelativo.

Si distinguono in *misure di sicurezza personali e patrimoniali*.

Le prime possono essere *detentive* (es. ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) e *non detentive* (es. libertà vigilata).

Sono misure di sicurezza patrimoniali la *cauzione di buona condotta* (che consiste nel deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103, né superiore a euro 2.065; in luogo del deposito è ammessa la garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale di persona in cui lo Stato abbia fiducia) e la *confisca* (che consiste nella espropriazione da parte dello Stato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto)

Va ricordato infine che la misura di sicurezza, a differenza della pena, ha una durata indeterminata in quanto cessa col venire meno della pericolosità del soggetto.

CLASSIFICAZIONE DEI REATI

È noto che chi commette un reato può essere punito solo se l'abbia commesso con dolo.

Il *delitto è doloso o intenzionale* quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dal responsabile previsto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione. (art.43, 1° comma c.p.).

Ad esempio l'incendio è doloso se l'agente ha voluto la distruzione del bosco.

Eccezionalmente quando la legge lo prevede si può rispondere di un delitto anche senza aver voluto l'evento: è sufficiente la colpa o la preterintenzione (art. 42, 2° comma c.p.).

Il *delitto è colposo* quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto agente e si realizza per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43, 3° comma c.p.).

Ad esempio, chi getta distrattamente un fiammifero acceso per terra non vuole la distruzione del bosco; tuttavia dalla legge penale è punito a titolo di colpa (incendio colposo) per non aver usato la necessaria prudenza.

Il *delitto è preterintenzionale*, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. (art. 43, 2° comma c.p.)

Nel delitto preterintenzionale c'è la volontà cosciente di produrre un evento, ma manca la volontà di produrre un evento più grave di quello prodotto.

Facciamo un esempio:

il marito geloso colpisce la moglie infedele con un pugno e questa cadendo malamente a terra muore. In tal caso l'intenzione del marito non era quella di uccidere ma di "dare una lezione" alla moglie. Pertanto l'evento morte è andato oltre l'intenzione del marito.

Reati di azione e di omissione

Il reato può consistere sia in *un'azione*, vale a dire in un comportamento non lecito, sia in *un'omissione* di atti che il cittadino è tenuto, invece, a compiere.

I reati di azione sono ad esempio il furto (art.624 c.p.) e l'omicidio volontario (art.575 c.p.).

Tipico reato di omissione è l'omissione di soccorso; ad es. è punito, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro, chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, ometta di darne immediato avviso all'Autorità (art. 593 c.p.)

Una distinzione importantissima è quella tra *reati omissivi propri* e *reati omissivi impropri*.

I primi consistono nella omissione di un'azione dovuta (come nell'omissione di soccorso o in quella di atti d'ufficio).

I secondi sono disciplinati dall'art. 40 ultimo comma del c.p.: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

È il caso dell'infermiere che, accorgendosi di una crisi respiratoria dell'ammalato affidato alla sua assistenza, si astenga dal richiedere immediatamente l'intervento del medico.

ESCLUSIONE E GRADUAZIONE DELL'IMPUTABILITÀ

Regola fondamentale, sancita dall'art. 85, 1° comma c.p., è che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.

L'imputabilità, che il codice penale (art. 85, 2° comma) definisce *capacità di intendere e di volere*, è il presupposto della responsabilità.

È opportuno sottolineare che la disposizione dell'art. 85 (prima parte) non è applicabile se l'agente si è messo volontariamente nello stato d'incapacità al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa (art. 87 c.p.).

- Se l'autore del reato, nel momento in cui ha commesso il reato era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere, non è imputabile (art. 88 c.p. *Vizio totale di mente*).
- Se però la capacità d'intendere o di volere è diminuita grandemente, senza escluderla, l'agente risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita (art. 89 c.p. *Vizio parziale di mente*).

Gli *stati emotivi o passionali* non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90 c.p.).

I minori

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, *non aveva compiuto i 14 anni* (art. 97 c.p.).

Risponde del reato chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, *aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18* ed era capace di intendere e di volere; ma subirà una pena inferiore (art. 98 c.p.).

Fatti commessi in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti

I fatti commessi in stato di ubriachezza sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) *se l'ubriachezza deriva da caso fortuito o forza mag-*

giore (vedi art. 45 c.p.) e l'ubriachezza è piena, l'autore del reato non è imputabile; la pena è diminuita se l'ubriachezza non era piena ma era tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere (art. 91 c.p.);

b) *l'ubriachezza volontaria* oppure *colposa*, invece, non esclude né diminuisce l'imputabilità (art. 92, 1° comma c.p.);

c) se l'ubriachezza non solo è volontaria ma è altresì preordinata al fine di commettere un reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata (art. 92, 2° comma c.p.).

d) *se l'ubriachezza è abituale* la pena è aumentata (art. 94 c.p.).

Le disposizioni esaminate si applicano anche a chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, *sotto l'azione di sostanze stupefacenti*.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: LEGITTIMA DIFESA E STATO DI NECESSITÀ

Abbiamo visto come l'imputabilità possa essere diminuita se non addirittura esclusa.

Può anche accadere che chi commetta un reato non venga punito, qualora ricorra una causa di giustificazione (disciplinate dagli artt. 50 ss. del codice penale).

Tra le varie cause di giustificazione, meritano una particolare attenzione la legittima difesa e lo stato di necessità.

Per l'art. 52 c.p. "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la *difesa sia proporzionata all'offesa*" (*legittima difesa*).

Vediamo 2 esempi:

1) il soggetto che a una minaccia fatta coi pugni risponde sparando un colpo di pistola e uccidendo l'aggressore, non potrà in alcun modo invocare la legittima difesa;

2) il soggetto che si difende e uccide l'aggressore che gli si sta scagliando contro con una arma da taglio in mano, potrà certamente invocare la causa di giustificazione della legittima difesa.

Lo *stato di necessità* è previsto dall'art. 54, comma 1° c.p., per il quale “ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, *sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo*”.

Classico esempio è quello del naufrago che, per salvare la propria vita, getta in mare il compagno di sventura non potendo la piccola imbarcazione sostenere il peso di entrambi.

È opportuno evidenziare che se l'autore del reato ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo, lo stato di necessità non potrà essere invocato (art. 54, comma 2° c.p.).

ALCUNE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Perdono giudiziale

Si applica ai soggetti che al momento della commissione del reato non avevano compiuto 18 anni e consiste nella rinuncia alla condanna.

Per l'applicabilità del perdono giudiziale è necessario che il minore abbia commesso un reato non grave.

Perché si applica il perdono giudiziale?

Per consentire al minore un più agevole reinserimento nella vita sociale.

Il perdono giudiziale, tuttavia, non può essere concesso più di una volta.

Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna (a una pena detentiva - o a una pena pecuniaria equivalente alla pena detentiva - che non deve superare i 3 anni per il minore, i 2

anni per l'adulto e i 2 anni e 6 mesi se il reato è stato commesso da persona superiore agli anni 18 ma inferiore agli anni 21 o da chi ha compiuto gli anni 70), il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se è per contravvenzione (art. 163 c.p.).

Il *reato si estingue* se entro 5 anni per i delitti o 2 anni per le contravvenzioni, il condannato non commetta alcun delitto, né alcuna contravvenzione della stessa indole e adempia agli obblighi eventualmente impostigli (art. 167 c.p.).

Quali sono i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena?

A norma dell'art. 164 c.p., la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal compiere altri reati.

Invece, la sospensione condizionale non può essere concessa:

- al recidivo che abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (la sospensione è tuttavia applicabile qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.)
- al delinquente abituale o professionale

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza (tranne la confisca).

Non può essere concessa più di una volta (come il perdono giudiziale).

Prescrizione del reato

La prescrizione, cioè il decorso del tempo, estingue il reato, in quanto viene a mancare l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole.

Qual è il tempo necessario a prescrivere il reato?

A norma dell'art. 157 c.p., la prescrizione estingue il reato:

- 1) in 20 anni, per delitti punibili con la reclusione non inferiore a 24 anni;
- 2) in 15 anni per quelli punibili con la reclusione non inferiore a 10 anni;
- 3) in 10 anni per quelli punibili con la reclusione non inferiore a 5 anni;
- 4) in 5 anni per quelli punibili con la reclusione inferiore a 5 anni o con la pena della multa;
- 5) in 3 anni, se si tratta di contravvenzione punibile con l'arresto;
- 6) in 2 anni, se si tratta di contravvenzione punibile con l'ammenda.

Va sottolineato che la pena dell'ergastolo non si prescrive mai.

Il decorso della prescrizione *può sospendersi* nei casi di autorizzazione a procedere, di questione deferita ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione riprende il suo decorso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione; si tiene pertanto conto anche del tempo già trascorso prima della sospensione.

Il decorso della prescrizione *può anche interrompersi*. Sono, ad esempio, cause di interruzione: la sentenza o il decreto di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali, quella di convalida dell'arresto o del fermo, l'interrogatorio davanti al giudice o al pubblico ministero, ecc..

Cessata l'interruzione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo; non si tiene pertanto conto del tempo già trascorso.

Prescrizione della pena

Nei casi in cui il condannato (con sentenza irrevocabile) riesca a sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva (diventando latitante) oppure la pena non venga eseguita per

qualsiasi motivo anche indipendente dalla sua volontà oppure non abbia pagato la pena pecuniaria (della multa o dell'ammenda), comincia a decorrere un determinato periodo di tempo, trascorso il quale *la pena si estingue*.

“Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena” (art. 172, 3° comma, c.p.).

Vediamo come si estinguono le pene:

- la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a 30 né inferiore a 10 anni (art. 172, 1° comma, c.p.);
- la pena della multa si estingue in 10 anni (art. 172, 2° comma);
- la pena dell'arresto e dell'ammenda si estinguono in 5 anni (art. 173, comma 1°, c.p.);
- la pena dell'ergastolo non si prescrive mai.

Amnistia

L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale concesso dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione del Parlamento (art. 79 della Costituzione). Consiste nella rinuncia da parte dello Stato alla punizione di determinati reati.

- L'amnistia estingue il reato se è intervenuta prima della condanna (c.d. amnistia propria).
- Se vi è stata condanna, l'amnistia fa cessare l'esecuzione sia delle pene principali che di quelle accessorie, ma non gli effetti penali (c.d. amnistia impropria).
- L'amnistia non si applica ai recidivi né ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza (art. 151 c.p.).
- L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

Indulto

Come l'amnistia, anche l'indulto è un provvedimento di clemenza generale concesso dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione del Parlamento.

A differenza dell'amnistia, l'indulto estingue solo la pena principale (condonandola in tutto o in parte oppure commutandola in un'altra specie di pena stabilita dalla legge) e non il reato; non estingue le pene accessorie (art. 174 c.p.).

Non presuppone una condanna irrevocabile e può essere sottoposto a condizioni e ad obblighi.

Non si applica ai recidivi né ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Grazia

È un provvedimento di clemenza particolare di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica; pertanto non necessita della legge di delegazione del Parlamento.

La grazia si differenzia dall'indulto (che è un provvedimento generale) perché viene concessa ad una determinata persona.

La grazia (che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna) opera solo sulla pena principale, condonandola in tutto o in parte oppure commutandola in un'altra specie di pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p.).

Oblazione nelle contravvenzioni

L'oblazione consiste nel pagamento volontario di una somma di denaro e produce l'effetto di estinguere il reato.

Perché il reato si estingua, l'interessato, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, deve pagare:

- a) nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento (art. 162 c.p.);
- b) nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la

pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento (art. 162-bis c.p.).

I DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

I delitti contro la persona, disciplinati dal titolo XII del Secondo libro del Codice penale, prevedono al capo I quelli contro la vita e l'incolumità individuale, dei quali il più importante è l'omicidio, che può essere doloso, preterintenzionale o colposo.

L'OMICIDIO DOLOSO

Chi uccide un altro uomo intenzionalmente è punito con la pena della reclusione non inferiore a 21 anni (art. 575 c.p.).

Gli artt. 576 e 577 c.p. prevedono le seguenti *circostanze aggravanti* speciali:

A) L'autore del reato è punito con la pena dell'*ergastolo* quando il fatto è commesso:

- per eseguire od occultare un altro reato, per conseguire od assicurare a sé o ad altri il profitto o il prodotto o il prezzo, ovvero l'impunità di un altro reato;
- dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 (atti di libidine violenti);
- contro l'ascendente o il discendente;
- con veleni o con altri mezzi insidiosi;

- con premeditazione;
- adoperando sevizie, o agendo con crudeltà verso le persone;
- per motivi abietti o futili.

B) L'autore del reato è punito con la pena della *reclusione da 24 a 30 anni*, quando il fatto è commesso contro:

- il coniuge;
- il fratello o la sorella;
- il padre o la madre adottivi;
- il figlio adottivo;
- un affine in linea retta.

L'OMICIDIO COLPOSO

Chi cagiona la morte di un altro uomo per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline è punito con la *reclusione da 6 mesi a 5 anni* (art. 589, comma 1° c.p.).

Il 2° e 3° comma dell'art. 589 c.p. prevedono le seguenti *circostanze aggravanti speciali*:

A) L'autore del reato è punito con la *reclusione da 1 a 5 anni* quando commette il fatto violando le norme:

- sulla circolazione stradale;
- sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) L'autore del reato è punito con una *pena ancora più grave* (che comunque non può superare gli anni 12) nei casi di:

- morte di più persone
- morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

Precisamente, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Nell'omicidio preterintenzionale la volontà del colpevole è diretta a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) ma ne segue, come evento non voluto, la morte della vittima.

L'autore del reato è punito con la *reclusione da 10 a 18 anni* (art. 584 c.p.).

PERCOSSE

Si ha il reato di percosse quando dal fatto (ad es. viene sferrato un pugno o uno schiaffo) ne deriva un dolore fisico (più o meno intenso) ma non anche una malattia nel corpo o nella mente.

La persona offesa, se vuole vedere punito il suo aggressore (con la *reclusione fino a 6 mesi* o con la *multa fino a euro 309*) deve presentare *querela* (art. 581 c.p.).

LESIONE PERSONALE

L'art. 582 c.p. punisce (con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni) chi cagiona (intenzionalmente) ad un'altra persona una lesione personale, dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente.

A differenza delle percosse dalle quali non deriva mai malattia, la lesione personale è caratterizzata proprio dalla presenza di una malattia.

La lesione può essere:

- *lievissima*, quando la malattia non dura più di 20 giorni;
- *lieve*, quando la malattia dura più di 20 giorni ma meno di 40;
- *grave* (e si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni): 1) quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita dell'offeso, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni

- per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- *gravissima* (e si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni) se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nel parlare; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 c.p.).

Può aversi lesione personale colposa?

Sì, l'art. 590 c.p. prevede il delitto di lesioni personali colpose, costituito dal fatto di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.

L'autore del reato è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a 6 mesi o della multa da euro 123 a euro 619.

Se è gravissima la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se il fatto è commesso *con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro*, la pena: a) per le lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da euro 206 a euro 619; b) per le lesioni gravissime è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da euro 619 a euro 1.239.

Se la lesione è diretta a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può essere superiore a 5 anni.

Quando si presenta querela e quando si procede d'ufficio?

- *Per le lesioni personali dolose* che cagionano una malattia non superiore a 20 giorni occorre che la persona offesa presenti querela, a meno che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 (lesione grave o gravissima) e 585 (se il fatto è commesso con armi) anche se il delitto è commesso contro l'ascendente, il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta (582, 2° comma c.p.).
Si procede d'ufficio per tutte le altre lesioni dolose.
- *Per le lesioni colpose* solitamente si procede a querela dell'offeso. Si procede d'ufficio limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (art. 590, ultimo comma c.p.).

DELITTI CONTRO L'ONORE

Il Capo II del titolo XII (libro secondo c.p.) prevede due delitti contro l'onore: l'ingiuria e la diffamazione. Prima di esaminare questi distinti comportamenti delittuosi, definiamo il concetto di *onore* che la legge penale si preoccupa di tutelare contro le offese. Per onore, secondo uno dei più illustri studiosi di diritto penale (Antolisei), s'intende l'insieme delle doti morali (onestà, lealtà, ecc.), intellettuali (intelligenza, istruzione, educazione, ecc.), fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. Più precisamente, l'onore, in senso soggettivo, è il sentimento che ognuno di noi ha dei propri valori; in senso oggettivo è la considerazione che gli altri hanno di noi (che si chiama reputazione).

Pertanto, mentre l'ingiuria consiste nell'offesa all'onore di una persona compiuta in sua presenza, la diffamazione

è l'offesa alla reputazione mediante comunicazione ad altre persone.

INGIURIA

L'ingiuria (disciplinata dall'art. 594 c.p.) è l'offesa all'onore e al decoro (che è la dignità fisica, sociale e intellettuale della persona) di una persona presente: la pena è della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 516.

Alla stessa pena va incontro chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Per aversi il delitto di ingiuria è necessario che il messaggio ingiurioso (attraverso espressioni pronunciate o scritte) sia percepito da parte della persona offesa.

Sono *circostanze aggravanti speciali*:

- l'attribuzione di un *fatto determinato* (la pena prevista è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032);
- quando un fatto è compiuto *in presenza di più persone*, oltre all'ingiuriato (le pene sono aumentate).

Due cause di esclusione della punibilità: ritorsione e provocazione

Nel caso di *ingiurie reciproche* (c.d. ritorsione), il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori (art. 599 c.p.), perché l'ingiuria di uno annulla quella dell'altro.

Non è punibile chi ha ingiuriato nello *stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui* (c.d. provocazione) e subito dopo di esso (art. 599, ultimo comma c.p.).

DIFFAMAZIONE

La diffamazione è l'offesa alla reputazione di una persona non presente, comunicando con più persone (almeno 2).

L'autore del reato è punito con la reclusione fino a un

anno o con la multa fino a euro 1.032 (art. 595, 1° comma c.p.).

Il codice penale prevede *tre ipotesi aggravate*:

1) quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un *fatto determinato*, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (art. 595, 2° comma c.p.);

2) quando l'offesa è recata col *mezzo della stampa* o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (mezzi che garantiscono una diffamazione "ad ampio raggio"), la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a euro 516 (art. 595, 3° comma);

3) quando l'offesa è recata a un *corpo politico, amministrativo o giudiziario*, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Come per l'ingiuria, non è punibile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato dalla provocazione altrui e subito dopo di essa.

Particolari cause di esclusione della punibilità dei delitti di ingiuria e diffamazione

Oltre quelle comuni a tutti i reati, il Codice penale prevede, per i delitti di ingiuria e diffamazione, particolari cause di esclusione della punibilità (o cause di giustificazione).

Abbiamo già visto che la punibilità, per entrambi i delitti, può essere esclusa, a seguito di provocazione.

Altra causa di esclusione della punibilità é disciplinata dall'art. 596 c.p. che sancisce, come regola generale, l'esclusione della prova liberatoria, per cui l'autore del delitto di ingiuria o di diffamazione "non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa". Ma quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità è sempre ammessa qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) che la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, 2) che per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttora aperto o si inizi

contro di essa un procedimento penale, 3) che il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. Quindi, *se la verità del fatto viene provata, l'autore dell'ingiuria o della diffamazione non è punibile.*

Infine, *non sono punibili le offese contenute negli scritti o discorsi difensivi davanti alle autorità giudiziarie o amministrative*, nei limiti dell'oggetto della causa (art. 598 c.p.).

La querela

Entrambi i delitti sono punibili a querela della persona offesa. In alcuni casi (ad es. se si tratta di offesa alla memoria di un defunto) possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato (art. 597 c.p.).

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Il titolo XIII del libro II del c.p. distingue i delitti contro il patrimonio in due categorie, con riferimento al mezzo utilizzato per commetterli: la *violenza* (alle cose o alle persone) oppure la *frode*. Analizziamo alcune figure criminose.

FURTO

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza il principale è il furto, anche perché è quello che ricorre più frequentemente, creando un vero e proprio allarme sociale.

In che cosa consiste?

Consiste nell'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516 (art.624 c.p.).

Furto in abitazione e furto con strappo

L'art. 624-*bis* c.p., aggiunto dalla l. 26 marzo 2001, n.128 (in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), punisce più severamente (con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032) il colpevole che, per commettere il fatto, si sia introdotto in un edificio o in un altro luogo destinato a privata dimora. Alla stessa pena va incontro chi si impossessi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona.

Le circostanze aggravanti

Sono stabilite dall'art. 625 c.p., e comportano la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da euro 103 a euro 1.032.

Sono le seguenti:

- l'uso di violenza sulle cose ovvero di un mezzo fraudolento (ad es. chiave falsa);
- se il ladro porta con sé armi o narcotici, senza farne uso;
- se il fatto è commesso con destrezza;
- se il fatto è commesso da 3 o più persone o anche da una sola che sia travisata (irricognoscibile per la maschera, il trucco ecc.) oppure da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
- se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori;
- se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 625, in caso di concorso di 2 o più circostanze o nel caso che una di esse concorra con le aggravanti comuni (indicate nell'art. 61), la pena è della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

E se il colpevole collabora?

La pena è diminuita da un terzo alla metà, qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia collaborato con la giustizia consentendo l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque attivati per farla acquistare, ricevere od occultare (art. 625-*bis* c.p.).

Furti minori.

L'art. 626 c.p. prevede alcune figure autonome di reato, di minore gravità rispetto al furto e perciò punite meno severamente (con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a euro 206). Non devono però ricorrere le aggravanti di cui all'art. 625 (previste ai nn. 1-4).

Sono furti minori:

- il classico *furto d'uso*, quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, purché questa sia immediatamente restituita;
- *furto di cose di tenue valore*, per grave e urgente bisogno (malattia, fame, freddo, ecc.).

Un'altra ipotesi di furto minore è la "sottrazione di cose comuni" (art. 627 c.p.). La cosa è comune quando più soggetti, nello stesso tempo, ne sono proprietari.

Per quali furti occorre presentare querela?

Sono puniti solo se sussiste querela della persona offesa:

- i furti minori
- il furto semplice, cioè non aggravato da una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 (l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità) e 625.

Il furto da quali reati va tenuto distinto?

- dalla *truffa* (art. 640 c.p.), nella quale non vi è sottrazione della cosa perché il soggetto passivo, tratto in inganno, la consegna volontariamente;

- dall'*appropriazione indebita* (art. 646 c.p.), nella quale manca l'impossessamento della cosa in quanto il colpevole ne ha già il possesso;
- dalla *rapina* (art. 628 c.p.) e dall'*estorsione* (art. 629 c.p.), in quanto l'autore di questi reati agisce con violenza e minaccia.

RAPINA

Reato gravissimo è quello di rapina, disciplinato dall'art. 628 c.p., in base al quale è punito (con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065) "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" (c.d. **rapina propria**) ed inoltre "chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità" (c.d. *rapina impropria*).

Circostanze aggravanti.

La rapina è aggravata, e comporta la pena della reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098, quando:

- la violenza o la minaccia è commessa con armi o se il rapinatore era mascherato o se hanno agito più persone per il medesimo fine criminoso;
- la violenza consiste nel porre qualcuno in stato di incapacità di intendere e di volere;
- la violenza o la minaccia è posta in essere da persona che fa parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 628, 3° comma c.p.).

ESTORSIONE

L'estorsione è il reato per il quale chiunque, mediante violenza o minaccia, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, costringendo qualcuno a fare o a non fare qualche cosa (art. 629 c.p.).

Classico esempio di estorsione è la richiesta ad un commerciante del c.d. pizzo, da parte della criminalità organizzata.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Quando ricorrono *aggravanti* (che sono le stesse previste per il delitto di rapina) la pena è della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098.

Si ha il reato di *concussione* (art. 317 c.p.), quando l'estorsione è commessa da un Pubblico Ufficiale che abusi dei suoi poteri.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Particolare forma di estorsione è quella che si attua mediante il sequestro di persona. Consiste nel privare una persona della libertà personale allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (art. 630 c.p.).

L'autore del reato è punito con la reclusione dai 25 ai 30 anni.

Sono previste *circostanze aggravanti* e trova applicazione la pena dell'ergastolo in caso di morte della persona sequestrata.

L'art. 630 c.p. contempla anche *circostanze attenuanti* a favore del complice che, dissociandosi dagli altri, si adopera affinché il sequestrato riacquisti la libertà oppure aiuti gli organi inquirenti nella raccolta di prove decisive per la individuazione e la cattura dei colpevoli.

Il delitto di cui all'art. 630 c.p. va tenuto distinto dal *comune sequestro di persona*, disciplinato dall'art. 605 c.p. nell'ambito dei delitti contro la libertà personale.

Consiste nella privazione della libertà personale, ma non è finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto.

Chi commette tale reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni.

Il reato è aggravato (e comporta la pena della reclusione da 1 a 10 anni) se il colpevole è un ascendente, un discendente, il coniuge dell'offeso, ovvero un Pubblico Ufficiale che abusa dei poteri inerenti alle sue funzioni.

DANNEGGIAMENTO

Per l'art. 635 c.p., commette tale reato chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, anche solo parzialmente, inutilizzabili cose mobili o immobili altrui.

L'autore del reato è punito, *a querela della persona offesa*, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a euro 309.

Quando si può procedere d'ufficio?

Il delitto è perseguibile d'ufficio (e la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni) nelle ipotesi aggravate, ovvero quando, ad es., il fatto è commesso:

- con violenza alla persona o con minaccia;
- da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero;
- su edifici pubblici o su cose di interesse storico o artistico, ecc.

TRUFFA

Dei reati contro il patrimonio mediante frode, reato tipico è la truffa.

Caratteristica principale di questo reato è *l'inganno*, finalizzato a indurre in errore la vittima.

Per l'art. 640 c.p., chiunque, con artifici o raggiri (quindi con l'inganno), inducendo qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito

con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Circostanze aggravanti

Il reato è aggravato (e comporta la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549) quando:

- è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di ottenere per qualcuno un esonero dal servizio militare;
- è commesso prospettando alla persona offesa un pericolo immaginario o convincendola a eseguire un ordine dell'autorità.

Querela

Il reato, senza aggravanti, è punibile a querela della persona offesa.

USURA

Per l'art. 644 c.p. commette tale reato chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, fuori dei casi di circonvenzione di incapace, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493. Alla stessa pena va incontro chi procura a una persona in stato di bisogno una somma di denaro sborsata da altri, agendo dunque come mediatore e richiedendo per tale attività un compenso di entità usuraria.

Quando sono considerati usurari gli interessi?

È la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Tuttavia possono essere considerati usurari gli interessi,

anche se inferiori al limite stabilito dalla legge, che risultino comunque sproporzionati alla prestazione di denaro.

Aggravanti speciali

Sono previste aggravanti speciali che comportano l'aumento delle pene da un terzo alla metà. Vediamone alcune:

- quando il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- quando il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- quando il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

È commessa da chi ha già il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, per qualsiasi titolo, e se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si distingue dal furto perché il colpevole non deve procurarsi la cosa altrui, avendone già il possesso.

L'autore del reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032 (art. 646 c.p.).

RICETTAZIONE

La ricettazione presuppone la commissione di un altro reato (ad es. di un furto o altro delitto contro il patrimonio).

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (la legge non distingue), nel quale non abbia concorso, ovvero s'intromette per farli acquistare, ricevere od occultare.

L'autore del reato è punito con la pena della reclusione

da 2 ad 8 anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 (art. 648 c.p.).

Se il fatto è di *particolare tenuità*, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a euro 516.

Il delitto di ricettazione *va tenuto distinto* dall' *acquisto di cose di sospetta provenienza* (contravvenzione disciplinata dall'art. 712 c.p.), perché, mentre nella ricettazione il colpevole è certo della provenienza illecita della cosa da un altro delitto, nell'incauto acquisto ne ha solo il sospetto.

RICICLAGGIO

Per l'art. 648-*bis* c.p., commette il reato di riciclaggio (che nel linguaggio comune significa "ripulire" il c.d. denaro sporco) chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con altro denaro oppure ostacola l'identificazione dell'origine delittuosa delle cose oggetto del delitto.

L'autore del reato è punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da euro 1.032 a euro 15.493.

È prevista *una sola circostanza aggravante* che ricorre quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Qualora i proventi illeciti provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, *la pena è diminuita*.

I DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

I delitti contro la persona, disciplinati dal titolo XII del secondo libro del Codice penale, prevedono al capo III quelli contro la personalità individuale (es. riduzione in schiavitù), la libertà personale (es. sequestro di persona, violenza sessuale), la libertà morale (es. minaccia, violen-

za privata), la inviolabilità del domicilio e la inviolabilità dei segreti.

Analizziamo alcune figure criminose.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Per l'art. 600 c.p. commette tale reato chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

Per *schiavitù*, secondo la Convenzione di Ginevra del 1926, deve intendersi “lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”

L'autore del reato è punito con la pena della reclusione da 5 a 15 anni.

Il reato in esame, che un tempo ha avuto grande rilevanza, oggi, è ad esempio configurabile, secondo la Cassazione, quando si acquisisce “mediante cessioni o rapimenti, la padronanza assoluta su dei bambini, tenendoli in stato di soggezione e costringendoli a rubare per portare a casa giornalmente e obbligatoriamente la refurtiva”.

SEQUESTRO DI PERSONA

Consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione, ma non è finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto (come nel caso del sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.).

Classico esempio è quello di chi chiude in una stanza un'altra persona, impedendole di uscire.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni.

Il reato è *aggravato* (e comporta la pena della reclusione da 1 a 10 anni) se il colpevole è un ascendente, un discendente, il coniuge dell'offeso, ovvero un Pubblico Uf-

ficiale che abusa dei poteri inerenti alle sue funzioni (art. 605 c.p.).

VIolenza sessuale

Con la legge n. 66 del 1996, il delitto di violenza sessuale, in precedenza disciplinato nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, è stato giustamente inserito nella categoria di quelli contro la persona.

La riforma del 1996, oltre ad introdurre pene più severe, ha unificato le nozioni di *congiunzione carnale* e di *atti di libidine* in un unico comportamento criminoso (art. 609-*bis* c.p.).

Nella nozione di *atto sessuale*, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, devono includersi non solo gli atti che riguardano la *sfera genitale*, ma anche tutti quelli che riguardano zone del corpo note come *erogene* (sez. III 2000/215829).

Per l'art. 609-*bis* c.p. commette il delitto di violenza sessuale chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Alla stessa pena va incontro chi induce a compiere o subire atti sessuali:

- a) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- b) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Quando la libertà sessuale della vittima sia stata colpita in maniera meno grave, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (609-*bis*, 3° comma c.p.).

Circostanze aggravanti

Sono stabilite dall'art. 609-*ter* c.p. e comportano la pena della reclusione da 6 a 12 anni quando la violenza sessuale è commessa:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;
- 3) da persona travisata (resa irriconoscibile) oppure da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
- 4) su persona sottoposta a limitazione della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 e il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

L'ultimo comma dell'art. 609-*bis* c.p. prevede un inasprimento della pena (reclusione da 7 a 14 anni) quando il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

ATTI SESSUALI CON MINORENNE

Come regola generale, l'atto sessuale compiuto con persona consenziente non costituisce reato, a meno che non venga compiuto con persona al momento del fatto non ancora quattordicenne oppure non ancora sedicenne e il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona alla quale il minore è affidato ad es. per ragioni di vigilanza o di custodia o con cui abbia una relazione di convivenza.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 609-*quater* c.p.).

Quando il reato è commesso da un minorenne con altro minorenne che abbia compiuto i 13 anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni, è *esclusa la punibilità* (art. 609-*quater* c.p.).

Querela di parte

I reati sessuali (previsti dagli artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* c.p.) sono in genere punibili presentando querela entro 6 mesi. La *querela* una volta presentata è *irrevocabile* (non può più essere ritirata). Tuttavia si procede d'ufficio, ad esempio, quando la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto i 14 anni.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

L'art. 609-*octies* c.p. prevede, come figura autonoma di reato, la violenza sessuale di gruppo che sussiste quando più persone (almeno 2) compiono atti sessuali con violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità o ingannando la persona offesa.

Perché ricorra il reato in esame è sufficiente *la presenza simultanea di più persone* nel luogo e nel momento della violenza sessuale, non essendo necessario che tutti i presenti compiano un'attività tipica di violenza sessuale.

La pena prevista è della reclusione da 6 a 12 anni.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

VIOLENZA PRIVATA

Il delitto di violenza privata, disciplinato dall'art. 610 c.p., consiste nell'uso di violenza, o di minaccia, diretta a costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

L'autore del reato è punito con la reclusione fino a 4 anni.

La pena è aumentata se concorrono le circostanze aggravanti previste dall'art. 339 c.p., ossia se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo

simbolico, o valendosi della forza intimidatoria derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Forma più grave di violenza privata è la *violenza o minaccia per costringere a commettere un reato*. La pena prevista è della reclusione fino a 5 anni (art. 612 c.p.).

MINACCIA

Per l'art. 612 c.p., commette tale reato chi minaccia (prospetta) ad altri un danno ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente.

Perché la minaccia sia punita, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51, occorre che l'azione intimidatoria turbi la tranquillità della persona.

Se la minaccia è grave (concetto non definito dal Codice e che pertanto deve essere valutato caso per caso) o se è commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p. (uso di armi, persona travisata, riunione di più persone, scritto anonimo, ecc.) la pena è della reclusione fino a 1 anno e si procede d'ufficio.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

L'art. 14 della Costituzione tutela la inviolabilità del domicilio, luogo in cui si manifesta, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino.

Il delitto di violazione di domicilio, disciplinato dall'art. 614 c.p., si può commettere in due modi:

- a) con l'introduzione nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle loro appartenenze (ad es. i cortili o i giardini), contro il divieto espresso o tacito di chi ha il diritto di escludere l'ingresso. Lo stesso reato può essere commesso in forma clandestina o con l'inganno;
- b) intrattenendosi negli stessi luoghi contro la volontà dell'avente diritto, oppure clandestinamente o con l'inganno.

In entrambi i casi la pena è della reclusione fino a 3 anni e il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena si estende da 1 a 5 anni, con procedibilità d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Quando non si può invocare il diritto alla inviolabilità del domicilio?

Qualora sia venuto legittimamente meno il titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile. La Corte di Cassazione (sez V 99/213771) ha escluso la violazione di domicilio, invocata dalla persona offesa, con riferimento alla occupazione di urgenza di un fondo, disposta dalla Pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento di espropriazione.

Una figura aggravata è la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale con abuso delle sue funzioni (art. 615 c.p.).

VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA

Per l'art. 15 della Costituzione, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Classico delitto contro l'inviolabilità dei segreti è quello relativo alla corrispondenza.

L'art. 616 c.p. prevede come reato il fatto di chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta; sottrae o distrae (cioè trattiene temporaneamente o ne ritarda intenzionalmente il recapito) una corrispondenza, chiusa o aperta, a lui non diretta, al fine di prenderne, o farne prendere da altri, cognizione; distrugge o sopprime, in tutto o in parte, una corrispondenza a lui non diretta.

L'autore del reato è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aumentata (reclusione fino a 3 anni) se il colpevole, senza giusta causa, rivela il contenuto della corrispondenza, se dal fatto ne deriva un danno (e il fatto medesimo non costituisce reato più grave)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L'ultimo comma dell'art. 616 c.p. sottolinea che per corrispondenza deve intendersi quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I delitti contro l'amministrazione della giustizia, disciplinati dal titolo III del secondo libro del Codice penale, comprendono:

- 1) quelli contro l'attività giudiziaria (es. calunnia);
- 2) quelli contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (es. evasione);
- 3) quelli di tutela arbitraria delle proprie ragioni (con violenza sulle cose o sulle persone).

Analizziamo alcune figure criminose.

CALUNNIA

La calunnia, di cui all'art. 368 c.p., consiste nella comunicazione (con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome) all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente (calunnia diretta) ovvero nel simulare a carico della persona le tracce di un reato (calunnia indiretta).

La previsione di questo delitto è posta a tutela del corretto funzionamento della giustizia, in particolare per evitare l'inutile svolgimento di un processo nei confronti di un innocente.

Il delitto di calunnia non va confuso con quello di simulazione di reato (art. 367 c.p.) perché nel primo s'incolpa

una persona determinata, mentre nel secondo si porta a conoscenza dell'autorità un reato inesistente.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Circostanze aggravanti

La pena è aumentata quando s'incolpa di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, o un'altra pena più grave (art. 368, 2° comma c.p.).

Per il 3° comma dell'art. 368 c.p.:

1) se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a 5 anni, si applica la pena della reclusione da 4 a 12 anni;

2) se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo, si applica la pena della reclusione da 6 a 20 anni.

Circostanza attenuante

Se la calunnia riguarda un fatto previsto dalla legge come contravvenzione, la pena è diminuita.

AUTOCALUNNIA

Anche incolpare se stessi di un reato non avvenuto o commesso da altri costituisce reato. La pena prevista è della reclusione da 1 a 3 anni (art. 369 c.p.).

FALSA TESTIMONIANZA

Per l'art. 373 c.p., commette tale reato chi ha la qualità di testimone, in sede civile o penale. Chi afferma il falso, nega il vero o è reticente, in tutto o in parte, su ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

E se il testimone ritratta?

Se il testimone ritratta la versione dei fatti, la punibilità è esclusa. Tuttavia occorre distinguere tra procedimento penale e causa civile:

- nel procedimento penale, la punibilità è esclusa se il testimone ritratta il falso e manifesta il vero prima della chiusura del dibattimento (art. 376, 1° comma c.p.);
- nella causa civile, la punibilità è esclusa se la ritrattazione avviene prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile (art. 376, 2° comma c.p.).

EVASIONE

Contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, tipico reato è quello di evasione (art. 385 c.p.), commesso da chi legalmente arrestato o detenuto (anche in casa propria, e anche se ammesso a lavorare fuori carcere) per un reato, si sottrae allo stato di detenzione.

La pena è della reclusione da 6 mesi ad un anno.

La pena si estende da 1 a 3 anni, se il fatto è commesso usando violenza o minaccia o effrazione (ossia mediante la rottura di manette, cancelli, porte, ecc.); la pena, infine, è elevata da 3 a 5 anni se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

La pena è diminuita se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna.

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Lo Stato ha interesse ad impedire che la privata violenza si sostituisca all'esercizio della funzione giurisdizionale. Pertanto chi vuole farsi giustizia da sé, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere all'autorità giudiziaria, viene punito.

Due sono le ipotesi delittuose:

- 1) se il fatto è commesso mediante violenza sulle cose

(si ha violenza sulle cose quando la cosa viene danneggiata, o trasformata, o ne è mutata la destinazione) si applica la pena della multa fino a euro 516 (art. 392 c.p.)

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia alle persone, la pena è della reclusione fino a 1 anno (alla reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206 in caso di violenza anche sulle cose). La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi (art. 393 c.p.).

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminarmente va sottolineato che il concetto di Pubblica Amministrazione comprende non solo l'attività amministrativa ma anche l'attività giudiziaria e quella legislativa.

I delitti contro la P.A., disciplinati dal titolo II del libro secondo del Codice penale, si distinguono in:

- delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 314-335 c.p.);
- delitti dei privati contro la P.A. (artt. 336-356 c.p.).

Chi sono i pubblici ufficiali?

La definizione è dettata dall'art. 357 c.p., secondo cui, agli effetti penali, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Figure affini a quella di pubblico ufficiale sono:

- l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.);
- l'esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Analizziamo alcune figure criminose.

PECULATO

Per l'art. 314 c.p., il reato di peculato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. In sostanza, come è stato evidenziato in dottrina (Antolisei), il peculato non è altro che un'appropriazione indebita commessa da un pubblico funzionario.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

Il reato di peculato non va confuso con quello di furto. Infatti nel furto, il colpevole sottrae la cosa a chi la detiene; nel peculato, invece, il colpevole, per ragioni del suo ufficio, ha la disponibilità del bene.

Chiariamo con un esempio.

Commette il reato di furto l'impiegato postale che si impossessa di una lettera, della quale non ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio; commette, invece, il reato di peculato, se si impossessa di una lettera rientrante nella corrispondenza a lui affidata (sez V 99/213186).

Peculato d'uso

Una forma attenuata di peculato si ha quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. La pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 314, 2° comma c.p.).

CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Per l'art. 317 c.p., il *delitto di concussione* si ha quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere, a lui o ad altri, denaro o altra utilità.

L'autore del reato è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

Il *delitto di corruzione* consiste in un accordo tra il pubblico ufficiale e il privato. Il primo accetta dal secondo una retribuzione che non gli è dovuta (in denaro o altra utilità), al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (*corruzione propria*: art. 319 c.p.) ovvero conforme a tali doveri (*corruzione impropria*: art. 318 c.p.).

Per la corruzione propria, la pena prevista è della reclusione da 2 a 5 anni; per quella impropria, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Qual è la differenza tra concussione e corruzione?

Mentre *nella corruzione* pubblico ufficiale e privato trattano alla pari puntando entrambi a ottenere un vantaggio, *nella concussione* l'azione criminosa è soltanto del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità o del suo potere, costringe, con minaccia o induce con la frode, il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative alla resa (sez VI 2000/215639).

DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra i delitti dei privati contro la P.A., ricordiamo in particolare, oltre a quelli di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), quello di *millantato credito* (art. 346 c.p.) che consiste nel fatto di chi millantando (ossia vantando) influenza, conoscenza ecc., si fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale.

L'autore del delitto di millantato credito è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 309 a euro 2065.

Il reato è aggravato (e comporta la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 516 a euro 3.098) se il pretesto per

farsi dare o promettere denaro è quello di dover comperare il favore del pubblico ufficiale.

PROCEDIMENTO PENALE: NOZIONI GENERALI

Una piccola premessa

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (ottobre 1989), il legislatore ha attribuito ai termini *procedimento* e *processo* due significati tecnici diversi.

Per *procedimento* deve intendersi tutta l'attività di investigazione preliminare svolta dal Pubblico Ministero (P.M.) con l'ausilio della Polizia Giudiziaria (P.G.). Tale attività ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato.

L'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. segna l'inizio del *processo* vero e proprio che si svolge davanti a un giudice, e a cui partecipa lo stesso P.M., in qualità di "parte" alla pari dell'imputato. È opportuno evidenziare che mentre il termine *procedimento* può essere sinonimo di *processo* (ad esempio il codice di procedura penale definisce i riti abbreviati "procedimenti speciali"), il concetto di *processo* può essere riferito solo alla fase dell'esercizio dell'azione penale.

Chi è il Pubblico Ministero?

Il P.M. è un organo dello Stato, cui compete la direzione delle indagini preliminari e l'esercizio dell'azione penale, "quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione" (art. 50 c.p.p.).

L'ufficio del P.M. è formato da magistrati (Procuratore della Repubblica, sostituti procuratori della Repubblica) che si contrappongono ai Giudici (i magistrati che compongono l'organo giudicante).

Che cos'è la notizia di reato?

La notizia di reato (c.d. *notitia criminis*) è rappresentata da tutte quelle informazioni (segnalazioni) di fatti, in apparenza, costituenti reati, ricevute dal P.M. o dagli orga-

ni della Polizia giudiziaria (o prese di loro iniziativa).

La notizia di reato, secondo il codice di Procedura Penale, può essere presentata o trasmessa, attraverso:

- *denuncia* (per iscritto) da parte di *pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*, quando, nell'espletamento dei compiti loro affidati, abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio (art. 331 c.p.p.). La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, deve indicare il giorno in cui si è acquisita la notizia e le fonti di prova già note. Quando è possibile può contenere altri elementi come ad es. le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito (art. 332 c.p.p.);
- *denuncia* da parte di un *privato*. Infatti, qualsiasi persona, non necessariamente persona offesa del reato, può presentare denuncia quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio. La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto (art. 333 c.p.p.);
- *referto medico* (del medico, del farmacista ecc.) che deve essere fatto pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (art. 334 c.p.p.). Va sottolineato che l'*omissione di referto* da parte di chi, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto, è punita con la multa fino a euro 516 (art. 365 c.p.);
- *informativa* della *polizia giudiziaria* che, acquisita la notizia di reato, senza ritardo, deve riferirne (per iscritto) al pubblico ministero, indicando tutti gli elementi raccolti e trasmettendo la relativa documentazione. L'informativa, in casi d'urgenza, può essere data anche in forma orale (art. 347 c.p.p.).

Infine, la notizia di reato può essere percepita direttamente dal pubblico ministero nei modi più disparati (ad es. nel corso di un'udienza o attraverso la lettura di un articolo di giornale).

La querela

Può accadere che la legge penale subordini l'esercizio dell'azione penale alla volontà della persona offesa (reati perseguibili a querela).

Infatti, ogni persona offesa da un reato, per il quale non si debba procedere d'ufficio, ha diritto di querela (art. 120 c.p.). Ne deriva che se manca la querela, al P.M. è precluso l'esercizio dell'azione penale.

In che cosa consiste?

La querela consiste in una dichiarazione con la quale si chiede la punizione del reo per un dato fatto previsto dalla legge come reato.

Deve contenere le seguenti informazioni:

- descrizione dell'accaduto;
- ogni elemento utile alla identificazione dell'autore del fatto (generalità, domicilio);
- indicazione di eventuali testimoni e di ogni altra fonte di prova considerata utile ai fini delle indagini.

Come va presentata e da chi?

Può essere presentata (oralmente o per iscritto), personalmente oppure attraverso il proprio avvocato, al P.M. o a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero a un agente consolare all'estero (artt. 336-337 c.p.p.).

Quando la querela è presentata con dichiarazione scritta, questa deve essere sottoscritta dal querelante o dal suo avvocato.

Se presentata con dichiarazione orale, viene redatto il verbale (sottoscritto dal querelante o dal suo avvocato) da chi la riceve (ad es. dall'ufficiale di polizia giudiziaria).

Per i minori di 14 anni e per gli interdetti a causa di infermità mentale, il diritto di querela spetta al genitore o al tutore (art. 120, 2° comma c.p.).

Per l'art. 121 c.p., spetta al curatore speciale presentare querela, quando:

- manchi un rappresentante legale per il minore di 14

- anni o per l'infermo di mente;
- esista un conflitto di interessi fra il rappresentante e la persona offesa (ad es. il delitto procedibile a querela è stato commesso dal rappresentante legale dell'inca-pace).

Entro quale termine va presentata?

La querela è valida se presentata *entro* il termine di *3 mesi*, che decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (124 c.p.).

Quando non può essere esercitata?

La querela non può essere esercitata se vi è stata *rinuncia* (espressa o tacita) da parte dell'avente diritto a proporla (ovviamente la rinuncia deve essere successiva alla commissione del fatto che costituisce reato); si ha *rinuncia tacita* in presenza di fatti incompatibili con la volontà di esercitare tale diritto. La rinuncia si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 124 c.p.).

Da evidenziare che la rinuncia al diritto di querela non pregiudica la possibilità di chiedere, in sede civile, il risarcimento dei danni.

Querela di uno fra più offesi

L'azione esercitata con la querela da uno solo degli offesi provoca il giudizio contro l'autore del reato, anche se gli altri offesi non l'hanno proposta (art. 122 c.p.)

Estensione della querela

La querela esercitata contro uno dei responsabili si estende a tutti gli altri (art. 123 c.p.).

Può essere ritirata la querela?

Il ritiro della querela (c.d. *remissione della querela*) è possibile e consiste nella rinuncia alla querela già proposta. L'ultimo comma dell'art. 340 c.p., così come modificato dall'art. 13 della legge n.205 del 1999, prevede che, in

caso di remissione, le spese di giudizio (fino al '99 a carico del querelante) siano, salvo patto contrario, pagate dal querelato.

Che differenza c'è tra rinuncia e remissione?

La differenza consiste nel fatto che la remissione, contrariamente alla rinuncia, deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal querelato (art. 155 c.p.)

In caso di morte della persona offesa che cosa succede?

Occorre distinguere 2 ipotesi:

- se la persona offesa muore *prima di aver presentato querela*, il diritto di querela si estingue (art. 126, 1° comma c.p.);
- se la persona offesa muore *dopo aver presentato querela*, si deve procedere contro l'autore del reato (art. 126, 2° comma c.p.), a meno che non siano gli eredi a ritirare la querela.

Apertura delle indagini preliminari

Una volta acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero provvede ad iscriverla immediatamente nel registro custodito presso il suo ufficio. Contestualmente o dal momento in cui risulta, il P.M. iscrive il nome della persona alla quale è attribuito il reato. Altro compito del P.M. è quello di tenere aggiornato il registro in caso di mutamento della qualificazione giuridica del fatto ovvero quando questo risulta diversamente circostanziato (art. 335 c.p.p.).

Perché è importante iscrivere, nel registro, il nome della persona alla quale è attribuito il reato?

Perché da tale data decorre il termine prescritto per le indagini preliminari (di regola 6 mesi; 1 anno per i delitti più gravi), entro il quale il P.M. deve decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.

Su richiesta del P.M., il termine, prima della scadenza,

può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari (G.I.P) una o più volte.

La prima proroga può essere richiesta in presenza di “una giusta causa”; le successive “nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato”.

Ogni proroga non può essere superiore a 6 mesi (art. 406 c.p.p.).

La durata massima è di 18 mesi; può arrivare sino a 2 anni se le indagini riguardano particolari delitti indicati dal codice (art. 407 c.p.p.).

Svolgimento delle indagini preliminari

Le indagini preliminari sono svolte dal P.M., personalmente o con l’ausilio della polizia giudiziaria.

La *polizia giudiziaria*, successivamente alla comunicazione della notizia di reato e prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini preliminari, può continuare di propria iniziativa a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

In particolare procede:

- alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- al compimento di altri atti (ad es. alla identificazione della persona indagata).

Con l’intervento del P.M., la polizia giudiziaria, pur potendo continuare a svolgere indagini di propria iniziativa, dovrà seguire le direttive impartite dal P.M. (art. 348 c.p.p.).

In sostanza, l’attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, è volta a ricercare le fonti di prova necessarie per esercitare l’azione penale.

Mezzi di ricerca delle fonti di prova possono essere:

- l' *ispezione* (consiste nel rilevare tracce di reato)
- la *perquisizione* (consiste nella ricerca del corpo del reato o di persone imputate o evase; può essere effettuata sulla persona o in luoghi determinati)
- il *sequestro* (consiste nell'acquisizione del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato)
- le *intercettazioni* (permettono di acquisire la conoscenza di comunicazioni riservate)

Va evidenziato che il P.M. può svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze *a favore* della persona sottoposta alle indagini (art. 358 c.p.p.). Questa norma è espressione della natura pubblica della funzione di pubblico ministero.

L'INFORMAZIONE DI GARANZIA

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (perquisizione, sequestro, interrogatorio, confronto, ispezione) invia (per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno) alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un' *informazione di garanzia*; questa deve contenere:

- l'indicazione delle norme che si presumono violate;
- la data e il luogo del fatto;
- l'invito a nominare un avvocato di fiducia (art. 369 c.p.p.).

L'informazione di garanzia mira a garantire il diritto di difesa già nel corso delle indagini preliminari.

Presentazione spontanea

Chi viene a conoscenza che nei suoi confronti sono in corso indagini, può presentarsi spontaneamente al P.M. per rilasciare dichiarazioni (art. 374 c.p.p.).

Invito a presentarsi

Può anche accadere che sia lo stesso P.M. a convocare la persona sottoposta alle indagini, qualora debba procedere ad atti che ne richiedono necessariamente la presenza (ad es. perché deve sottoporla ad interrogatorio).

L'invito a presentarsi deve essere notificato almeno 3 giorni prima della comparizione, a meno che il P.M., per ragioni d'urgenza, abbrevi il termine (art. 375 c.p.p.).

Chiusura delle indagini preliminari

Alla chiusura delle indagini preliminari, abbiamo già visto che il P.M. si trova davanti a un bivio: esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.

Quando è chiesta l'archiviazione?

Il p.m. avanza la richiesta di archiviazione quando:

- la notizia di reato risulta infondata (art. 408 c.p.p.);
- manca una condizione di procedibilità, ad es. manca la querela (art. 411 c.p.p.);
- il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.);
- il reato è estinto (art. 411 c.p.p.);
- è ignoto l'autore del reato (art. 415 c.p.p.).

La persona offesa dal reato, a cui è stata notificata dal P.M. la richiesta di archiviazione, può, entro 10 giorni dalla notifica, proporre opposizione chiedendo la prosecuzione delle indagini.

A pena di inammissibilità, l'opposizione deve indicare l'oggetto delle ulteriori indagini e i relativi elementi di prova (art. 410 c.p.p.).

Esercizio dell'azione penale

Se il P.M. ritiene la notizia di reato fondata su elementi concreti, chiede il rinvio della causa a giudizio (art. 416 c.p.p.). Ne deriva che il soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini preliminari (l'indagato) acquista il nome di "imputato".

La richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:

- le generalità dei soggetti interessati (imputato, persona offesa);
- l'enunciazione del fatto;
- l'indicazione delle fonti di prova acquisite (art. 417 c.p.p.).

Entro 2 giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa, con decreto, l'udienza (art. 418 c.p.p.) e fa notificare l'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato, alla persona offesa, al P.M. e anche al difensore dell'imputato, il quale viene avvertito della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419 c.p.p.).

L'udienza preliminare

L'udienza preliminare (che può essere saltata in caso di ricorso ai "procedimenti speciali") assolve ad una funzione fondamentale: constatare la fondatezza dell'accusa.

Si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato. Se l'imputato non è assistito dal suo avvocato di fiducia, il giudice ne designerà uno d'ufficio (art. 420 c.p.p.).

Il giudice, dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (nell'udienza preliminare la parte offesa può costituirsi parte civile), dichiara aperta la discussione.

Parlano nell'ordine:

- il P.M. che espone in sintesi i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova su cui si basa la richiesta di rinvio a giudizio;
- l'imputato che può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- i difensori della persona offesa (se costituita), di altre parti eventuali (responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e infine dell'imputato.

Il P.M. e i difensori possono replicare una sola volta.

Il giudice, qualora ritenga di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione (art. 421 c.p.p.).

In caso contrario, indica alle parti nuovi temi per l'acquisizione di ulteriori informazioni: P.M. e difensori potranno così produrre documenti, chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici oppure l'interrogatorio di persone imputate in procedimenti connessi (art. 422 c.p.p.).

Chiusa la discussione, il giudice può pronunciare:

- *sentenza di non luogo a procedere* (se sussistono le circostanze indicate nell'art. 425 c.p.p.: ad es. perché il fatto non costituisce reato oppure perché l'imputato non ha commesso il fatto)

oppure

- *decreto di rinvio a giudizio*. Con il decreto che dispone il giudizio, il giudice indica il luogo, il giorno e l'ora di comparizione dell'imputato davanti all'organo giurisdizionale competente per il dibattimento. Tra la data del decreto e quella fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni (art. 429 c.p.p.).

Dibattimento

Con il decreto che dispone il giudizio (di 1° grado) il procedimento penale può imboccare 2 strade:

- 1) quella del *giudizio ordinario* (il processo penale vero e proprio), oppure
- 2) quella dei *procedimenti speciali*.

Il dibattimento costituisce il momento centrale del giudizio ordinario.

Le principali caratteristiche del dibattimento sono:

- la *pubblicità* (l'art. 471 c.p.p. dispone che l'udienza è pubblica a pena di nullità; tuttavia, in certi casi, si procede a "porte chiuse", ad es. per tutelare la riservatezza delle parti o dei testimoni oppure perché la pubblicità può nuocere al buon costume);
- la *concentrazione* (il dibattimento deve svolgersi nel minor tempo possibile; per l'art. 477 c.p.p., qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, esso deve essere proseguito nel giorno suc-

cessivo non festivo; le sospensioni del dibattimento, dovute a ragioni di assoluta necessità, non possono superare il termine di 10 giorni);

- l'*oralità* (tutti gli atti, documentati attraverso i verbali, devono essere svolti oralmente davanti al giudice).

Momento essenziale del dibattimento è quello dell'*istruzione dibattimentale* (art. 496 e ss. c.p.p.), in cui si formano le prove davanti al giudice (ad es. attraverso la testimonianza, l'esame delle parti, le perizie, ecc.).

Chiusa l'istruzione dibattimentale, ha inizio la *discussione finale* in cui prendono la parola nell'ordine:

- il pubblico ministero
- i difensori (per le arringhe finali) della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato.

La parte civile presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, la determinazione del loro ammontare (art. 523 c.p.p.).

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento (art. 524 c.p.p.).

Decisione

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento (art. 525, 1° comma c.p.p.).

La *sentenza* può essere di:

- *non luogo a procedere* (se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita: art. 529 c.p.p.);
- *assoluzione* (ad es. perché l'imputato non ha commesso il fatto oppure perché il fatto non costituisce reato: art. 530 c.p.p.);
- *condanna* (se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli: art. 533 c.p.p.). Con la sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda di restituzione e risarcimento avanzata dalla parte civile.

Impugnazioni

La sentenza di 1° grado può essere impugnata con l'appello, mezzo attraverso il quale si richiede un nuovo giudizio.

Il processo di 2° grado, a sua volta, si conclude con l'emissione di una nuova sentenza, contro la quale è possibile ricorrere per cassazione.

Il *ricorso per cassazione* è ammesso per i motivi indicati nell'art. 606 c.p.p. (ad es. per inosservanza della legge penale o della legge processuale penale).

Procedimenti speciali

I procedimenti speciali, disciplinati dal titolo VI del codice di procedura penale, sono stati introdotti per semplificare lo svolgimento del processo e per ridurne la durata.

Sono 5:

- giudizio abbreviato
- applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)
- giudizio direttissimo
- giudizio immediato
- procedimento decreto

Analizziamo le caratteristiche principali di ogni singolo procedimento.

Giudizio abbreviato

L'imputato può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti, quelli raccolti dal pubblico ministero durante lo svolgimento delle indagini preliminari. Se l'imputato viene condannato, il giudice ridurrà la pena di 1/3.

Patteggiamento

L'imputato e il pubblico ministero possono accordarsi per l'applicazione di una pena (pecuniaria o detentiva) diminuita fino a 1/3. L'accordo si basa sull'ammissione di responsabilità dell'imputato, che comporta oltre alla dimi-

nuzione della pena anche l'esonero dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, l'inefficacia della sentenza agli effetti civili o penali. Inoltre, il reato è estinto se nel termine di 5 anni (in caso di condanna per un delitto) o di 2 anni (in caso di condanna per una contravvenzione) l'imputato non commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole.

Giudizio direttissimo

Si ricorre al giudizio direttissimo quando una persona viene arrestata in flagranza di reato. Si salta l'udienza preliminare e il dibattimento deve essere celebrato entro 48 ore dall'arresto.


Giudizio immediato

Viene richiesto dal pubblico ministero quando la prova appare evidente. Si salta (come nel giudizio direttissimo) l'udienza preliminare e il dibattimento deve essere instaurato entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Può essere richiesto anche dall'imputato, ma non comporta sconti di pena.

Procedimento per decreto

Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba punire il colpevole soltanto con una pena pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. In caso di decreto esecutivo, si saltano udienza preliminare e dibattimento.

Responsabilità civile



NOZIONI GENERALI

Piccola premessa

La responsabilità per danni (che comporta l'obbligo di risarcire il danno) viene comunemente denominata *responsabilità civile* per contrapporla a quella penale (che comporta la condanna penale).

Tuttavia, abbiamo già visto, uno stesso fatto (ad es. furto, omicidio, lesioni personali) può costituire nello stesso tempo sia illecito civile che illecito penale, con la conseguenza che chi ha compiuto l'atto subirà una condanna penale (reclusione, multa) e sarà altresì obbligato a risarcire il danno ex art. 2043 c.c..

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità civile si distingue in:

- responsabilità contrattuale
- responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito (di cui ci occuperemo specificamente)

Si ha *responsabilità contrattuale* quando l'obbligo di risarcire il danno deriva da un contratto (o da altro preesistente rapporto obbligatorio); ne consegue che il contraente inadempiente è responsabile dei danni che l'inadempimento ha provocato all'altro contraente. L'art. 1218 del c.c. dispone che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del

danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

È il caso, ad esempio, del conduttore di un'abitazione che non consegna la casa alla scadenza del contratto nello stato in cui l'ha ricevuta.

Si ha *responsabilità extracontrattuale* (detta anche *responsabilità aquiliana*, con riferimento all'origine romana: *lex Aquilia de damno*) quando l'obbligo di risarcire il danno deriva dalla violazione di un precetto generale di convivenza tra le persone che è quello del *neminem laedere*: non arrecare danno ad altri.

Pertanto, un uomo è tenuto al risarcimento del danno non soltanto quando non adempie le proprie obbligazioni che lo vincolano ad altri soggetti, ma anche quando, pur non essendo legato da nessun obbligo particolare, provoca ad altri, con la propria azione od omissione, un danno ingiusto (art. 2043 c.c.).

Differente è la disciplina giuridica dell'onere della prova:

- nella responsabilità contrattuale, il debitore deve provare che l'inadempimento non è a lui imputabile (art. 1218 c.c.);
- nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare che il danneggiante ha agito con dolo o con colpa.

Un'ulteriore distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguarda il termine entro cui è possibile far valere il diritto al risarcimento del danno subito.

Il termine di prescrizione è di:

- *10 anni* in caso di responsabilità contrattuale
- *5 anni* in caso di responsabilità extracontrattuale; se il danno è prodotto da circolazione dei veicoli, il termine è di 2 anni.

Responsabilità extracontrattuale

La norma su cui si basa l'intero sistema della responsabilità extracontrattuale è l'art. 2043 del c.c. (risarcimento per fatto illecito): "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

NESSO DI CAUSALITÀ

Perché sussista l'obbligo di risarcire il danno, tra il fatto illecito e l'evento dannoso deve intercorrere un rapporto di causa ed effetto, cioè il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito.

Per chiarire facciamo un esempio.

Se un automobilista investe un pedone ferendolo leggermente e questo condotto all'ospedale muore a seguito di un incendio, l'investitore non ne risponde in quanto l'eventuale morte non è stato provocato direttamente dalla sua azione.

DOLO E COLPA

Per l'art. 2043 è illecito "qualunque fatto doloso o colposo".

Dolo e colpa non sono termini definiti dal codice civile. Si possono, tuttavia, ricavare dal codice penale. Pertanto, è doloso il comportamento che consiste nell'intenzione di cagionare l'evento dannoso; l'art. 43 del codice penale dispone che vi è dolo quando l'evento dannoso "è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". È colposo il comportamento che consiste nella violazione di un dovere di diligenza, di prudenza, di perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; l'evento dannoso non è voluto, ma è causato da uno di tali comportamenti.

Abbiamo già detto che il danneggiato, se vuole ottenere il risarcimento, ha l'onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante.

Fatto illecito commesso da più persone

Se del danno sono responsabili più persone, tutte sono tenute a risarcirlo, con la conseguenza che il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a uno qualsiasi dei responsabili, indipendentemente dalla colpa dei singoli.

Colui che ha risarcito il danno ha azione di regresso verso gli altri coobbligati, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che sono derivate dall'azione. Nel dubbio le colpe si presumono uguali (art. 2055 c.c.).

CAUSE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ:

a) legittima difesa

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” (art. 2044 c.c.).

La responsabilità civile è esclusa quando si cagiona il danno altrui perché costretti dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all'offesa.

La legittima difesa si ha nei casi di reazione ad un'aggressione ingiusta (alla persona o ai beni).

b) stato di necessità

La responsabilità non è esclusa, ma solo attenuata, quando chi ha compiuto il fatto dannoso è stato costretto da uno stato di necessità, che ricorre quando il danno stesso deriva dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, a condizione che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall'autore del danno, né sia altrimenti evitabile; in questo caso, al danneggiato sarà comunque dovuto un indennizzo che la legge rimette all'equo apprezzamento del giudice (art. 2045 c.c.).

Classico esempio è quello dell'automobilista, il quale, pur procedendo a velocità moderata, per evitare uno scontro frontale, sterza bruscamente andando a investire il pedone che attraversa la strada.

c) incapacità di intendere e di volere

Per l'art. 2046 c.c. "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso".

Non si ha esonero da responsabilità, quando lo stato d'incapacità deriva da colpa.

È il caso di chi si mette alla guida di un'automobile in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se provoca un incidente (ad esempio investe un pedone) ne sarà pienamente responsabile.

RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI (C.D. RESPONSABILITÀ INDIRETTA)

Il principio generale, secondo cui l'obbligo di risarcire il danno incombe su chi ha commesso il fatto, prevede diverse eccezioni, nelle quali la responsabilità grava su un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto.

Analizziamo le varie ipotesi.

a) responsabilità dei sorveglianti di persone incapaci

Quando il danno è cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il danneggiato ha diritto a essere risarcito dal sorvegliante, a meno che questo non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Quando il danneggiato non è riuscito ad ottenere il risarcimento dal sorvegliante dell'incapace, potrebbe comunque ottenere dall'autore del danno un'equa indennità, determinata dal giudice, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti (art. 2047 c.c.).

b) responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, dei maestri d'arte

I genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (art. 2048, comma 1° c.c.).

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito

dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048, comma 2° c.c.).

Queste persone per liberarsi da responsabilità devono dimostrare “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048, comma 3° c.c.).

c) responsabilità dei padroni e dei committenti

Chi, per svolgere una qualsiasi attività, si serve dell'aiuto o della collaborazione di altre persone alle proprie dipendenze è responsabile di tutti i danni che questi dipendenti (“domestici e commessi”) possono causare a terzi “nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (art. 2049 c.c.).

La legge non consente al padrone o al committente di liberarsi da responsabilità, anche se prova di non aver potuto impedire il fatto illecito del dipendente.

d) responsabilità del proprietario dell'autoveicolo per i danni arrecati dal conducente

Nel caso di danno da circolazione di autoveicoli, il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, comma 3° c.c.). Non è sufficiente provare il furto; infatti, la responsabilità non è esclusa in caso di comportamento negligente o imprudente del proprietario (mancata custodia delle chiavi, omessa chiusura portiere, ecc.).

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

I casi di responsabilità oggettiva, espressamente disciplinati dal codice civile, costituiscono delle eccezioni al principio generale sancito dall'art. 2043 c.c., per il quale si risponde dei danni cagionati dal proprio comportamento doloso o colposo.

La responsabilità oggettiva, infatti, si basa sul semplice nesso di causalità tra il fatto e il danno (dove il secondo è conseguenza diretta e immediata del primo), a prescindere dagli elementi soggettivi del dolo e della colpa.

Analizziamo le varie ipotesi.

a) responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

L'art. 2050 del c.c. obbliga chi svolge attività pericolose, per loro natura o per i mezzi adoperati, a risarcire i danni che ne derivano.

La giurisprudenza considera pericolose non solo le attività contemplate dalla legge sulla Pubblica Sicurezza o da altre norme speciali (come quelle contro gli infortuni sul lavoro) ma anche quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura (ad esempio, la produzione e la distribuzione di gas in bombole o la fornitura di energia elettrica).

Per liberarsi dalla responsabilità, l'esercente di un'attività pericolosa è chiamato a dare la prova "di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" (art. 2050 c.c.).

b) responsabilità da danno cagionato da cose in custodia

La responsabilità grava su chi detiene cose in custodia.

Classico esempio di danno da cose in custodia è l'incendio divampato nel proprio appartamento e propagatosi in quello del vicino di casa.

Solo la prova del *caso fortuito* può liberare dalla responsabilità (art. 2051 c.c.).

Nell'esempio sopra riportato può essere *caso fortuito* il fulmine che provoca un corto circuito e incendia l'appartamento.

c) responsabilità da danno cagionato da animali

Per l'art. 2052 c.c. il proprietario di un animale è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale (ad es. ferita al braccio di un passante per il morso di un cane):

- sotto custodia
- smarrito
- sfuggito

Al proprietario dell'animale è parificato chiunque si serva dell'animale e per il tempo dell'uso.

Soltanto la prova che il danno è dovuto a *caso fortuito* libera da ogni responsabilità il proprietario dell'animale.

d) responsabilità da rovina di edificio

Dei danni cagionati dalla rovina di un edificio o di altra costruzione è responsabile il proprietario.

Per liberarsi dalla responsabilità, il proprietario deve provare che la rovina è conseguita a un difetto di manutenzione o a un vizio di costruzione (art. 2053 c.c.).

e) responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli

Che cosa sono i veicoli?

Il codice della strada definisce i veicoli (senza guida di rotaie) “macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada”.

L'art. 2054 c.c. obbliga il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (sono veicoli con guida di rotaie i tram e i treni) a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo.

Per liberarsi dalla responsabilità, il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una prova difficile da darsi, dovendo il conducente dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito oppure per il comportamento del danneggiato.

Il conducente è responsabile nei casi di sosta (arresto del veicolo protratto nel tempo) o di fermata (momentanea sospensione della marcia) del proprio veicolo?

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, il conducente è responsabile quando il veicolo è parcheggiato senza le dovute cautele.

Che cosa succede in caso di scontro tra veicoli?

La legge presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli, salva la possibilità di dimostrare il contrario (art. 2054, 2° comma c.c.).

Infine, si risponde a titolo oggettivo anche per i danni derivati dai vizi di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo (art. 2054, 4° comma c.c.).

IL DANNO E IL SUO RISARCIMENTO

Il soggetto responsabile del fatto illecito (direttamente, indirettamente o oggettivamente) è tenuto a risarcire tutti i danni che il danneggiato prova di aver subito.

Di regola, il danno da risarcire è quello patrimoniale, che consiste in un danno al patrimonio del soggetto leso.

Il danno patrimoniale si distingue in:

- danno emergente (perdita economica);
- lucro cessante (mancato guadagno).

Risarcibile è anche il danno *non patrimoniale* (meglio noto come *danno morale*), ma solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.).

Caso tipico è quello previsto dall'art. 185 del c.p., che dispone la risarcibilità del danno non patrimoniale quando il fatto illecito costituisce anche reato.

Che cosa s'intende per danno non patrimoniale (o morale)?

In giurisprudenza viene definito come un "ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito" e può consistere sia in sofferenze fisiche che psichiche.

Come viene risarcito il danno?

Generalmente si ricorre al risarcimento *per equivalente*, cioè il danneggiante paga una somma di denaro corrispondente al valore del danno subito dal danneggiato.

In pratica, deve essere reintegrato il patrimonio del danneggiato sia per le diminuzioni (danno emergente) che per i mancati incrementi (lucro cessante) conseguenti all'illecito.

Il risarcimento, quando sia possibile e non risulti troppo oneroso per il debitore, può avvenire anche *in forma specifica*, vale a dire attraverso il ripristino della situazione preesistente al fatto (art. 2058 c.c.).

Classici esempi di reintegrazione in forma specifica sono:

la restituzione della cosa indebitamente sottratta, la ricostruzione del muro abbattuto o dell'edificio incendiato, la sostituzione di un vetro rotto.

Per l'art. 2057 c.c., in caso di danno *permanente* alla persona, il giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, può disporre la *liquidazione* sotto forma di una *rendita vitalizia*.

La tutela della privacy



Origine e significato del concetto di privacy

Il tema della *privacy*, che sta entrando sempre più nella coscienza di tutti (in particolare per l'incessante evoluzione delle reti telematiche e di internet che permettono la diffusione immediata e a distanza dei nostri dati personali), ha origini piuttosto recenti.

Risale, infatti, alla fine del XIX secolo la nascita del concetto di *privacy*, inteso in senso giuridico.

Sono stati due giuristi nordamericani, Samuel Warren e Louis Brandeis, a tracciare, nel 1890, la prima definizione ufficiale di *privacy* in un articolo dal titolo *The Right to privacy*, pubblicato nella rivista *Harvard Law Review*.

La *privacy* viene definita, dai due giuristi, come «*the right to be alone*», vale a dire come «diritto ad essere lasciati soli», o meglio, come diritto a essere lasciati in pace, a non subire interferenze nella propria vita privata.

L'esigenza di mettere in rilievo l'importanza del diritto alla *privacy*, nacque a seguito della pubblicazione, su un giornale locale, di pettegolezzi sul matrimonio della figlia di Warren, appartenente a una delle famiglie più ricche e conosciute di Boston.

Con lo sviluppo tecnologico, iniziato proprio negli Stati Uniti d'America (si pensi all'avvento delle macchine fotografiche, del telegrafo, dei registratori del suono), l'originario concetto di *privacy* come «*right to be alone*» si è gradualmente trasformato, nell'era degli elaboratori elettronici, in diritto al controllo sulle informazioni che ci riguardano.

In Italia, un dibattito sul concetto di *privacy* ha avuto inizio intorno agli anni '40, limitato per lo più al campo civilistico, con particolare attenzione al diritto all'immagine.

Gli studiosi di diritto penale, invece, hanno affrontato molto più tardi il tema della *privacy* e le problematiche connesse alla tutela penale della sfera privata dell'individuo.

Il motivo di tale lentezza, secondo parte della dottrina, è da ricercarsi nel timore che le libertà collettive conquistate, come ad esempio la libertà di stampa, potessero in qualche modo essere compromesse.

Oggi, la parola *privacy*, ormai comunemente utilizzata anche nella lingua italiana, ha assunto vari significati, quali segretezza, vita privata, intimità, riserbo, ecc.

La *tutela della riservatezza* (che comprende i vari significati di *privacy*) può riguardare ogni momento della nostra vita quotidiana (si pensi alla riservatezza della corrispondenza o dei luoghi in cui viviamo e lavoriamo oppure al diritto di essere garantiti contro l'invasione dei mass-media).

LA PRIVACY NEL DIRITTO COMUNITARIO

A livello internazionale, il tema della tutela della *privacy* è stato discusso a partire dalla fine degli anni '60, a seguito dei continui mutamenti tecnologici.

Gli Stati europei hanno avvertito la necessità di affrontare il problema della tutela della riservatezza dei singoli cittadini a partire dal 1973, attraverso l'emanazione di una serie di disposizioni (Risoluzioni del 1973 e del 1974) sfociate nella Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, approvata dal Consiglio d'Europa (organizzazione alla quale aderiscono quasi tutti gli Stati dell'Europa occidentale, compresa l'Italia) e adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (alla Convenzione possono aderire anche Paesi non europei).

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati membri di adottare, al più presto, all'interno di ogni singolo ordinamento giuridico, le misure necessarie per dare esecuzione ai principi fondamentali per la protezione dei dati personali degli individui nell'elaborazione automatica dei dati stessi.

La Convenzione attribuisce particolare importanza alla tutela dei c.d. dati "sensibili", ossia quelli indicanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o relative allo stato di salute, alle condanne penali e alle abitudini sessuali.

Il principio cardine della Convenzione è contenuto nell'art. 8 del capitolo 2, dove si riconosce alle persone a cui i dati si riferiscono il diritto di controllare le attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati.

La Convenzione del 1981 assume notevole rilevanza a seguito dell'accordo di Schengen, stipulato nel 1985 e ratificato in Italia nel 1993.

Con tale accordo viene realizzata la c.d. «area di Schengen» che sancisce la libera circolazione delle persone all'interno della stessa, con conseguente eliminazione dei controlli doganali alle frontiere.

Con la rimozione dei controlli alle frontiere, per affrontare il problema della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, viene istituito un sistema comune di informazione sui dati relativi alle persone.

Nonostante le novità introdotte dalla Convenzione del 1981, resta immutata la disomogeneità tra i vari ordinamenti nazionali, situazione che rende difficoltosa la circolazione dei dati personali tra gli Stati parti contraenti dell'accordo.

Al fine di superare queste differenze, la Comunità europea, nel 1995, ha adottato la direttiva 95/46 CE (che ha ispirato l'elaborazione della legge italiana n. 675 del 1996), finalizzata a creare un'armonizzazione delle legislazioni vigenti negli Stati parti in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali oltre che alla libera circolazione di tali dati.

LA PRIVACY IN ITALIA

a) i primi esempi di legislazione settoriale

Nel nostro ordinamento giuridico, la prima testimonianza dell'attenzione posta nei confronti dei c.d. dati "sensibili" (ossia quei dati che normalmente ogni persona rifiuta che diventino di pubblico dominio, perché relativi alla propria salute, alle proprie abitudini sessuali, alle proprie opinioni politiche o sindacali, alle proprie convinzioni religiose, ecc.) è rintracciabile nell'articolo 8 della legge n. 300 del 1970, comunemente nota come lo "Statuto dei lavoratori".

L'art. 8 St. lav. vieta al datore di lavoro, sia ai fini dell'assunzione che nel corso del rapporto, di indagare, personalmente o attraverso altre persone, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore oppure su fatti irrilevanti ai fini della valutazione professionale dello stesso.

Di rilevante interesse è anche l'art. 4 dello Statuto.

Tale articolo stabilisce un limite al potere di vigilanza del datore di lavoro sull'attività dei propri dipendenti, stabilendo che i controlli non possono realizzarsi mediante impianti audiovisivi (es. televisioni a circuito chiuso) o attraverso altre apparecchiature che permettano di sorvegliare a distanza i lavoratori.

Sul piano processuale, secondo una sentenza del 2000 della Corte di Cassazione, nessun valore probatorio può essere attribuito ai fotogrammi così illegittimamente conseguiti (anche nel caso in cui dimostrino il reato di furto per sottrazione di denaro in cassa).

Tuttavia, i controlli a distanza non sono vietati in assoluto; possono essere giustificati qualora siano richiesti da esigenze organizzative, produttive o attinenti alla sicurezza del lavoro.

Precisamente, l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori dispone: "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.

Chi viola gli artt. 4 e 8 va incontro a lievi sanzioni penali (arresto da 15 giorni a un anno o ammenda da trecento mila lire a tre milioni), previste dall'art. 38 dello Statuto dei lavoratori.

In materia di tutela della *privacy* informatica, nell'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 è contenuta una importante norma che punisce al primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fatto del pubblico ufficiale che comunichi o faccia uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della legge medesima, o al di là dei fini previsti dalla stessa.

Il secondo comma del medesimo articolo punisce anche la realizzazione colposa del fatto.

La norma, sopra riportata, è di notevole rilevanza in quanto la legge 121 del 1981 ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un centro di elaborazione dati, finalizzato alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici di informazioni e dati, nonché alla comunicazione dei medesimi a soggetti autorizzati (ad es. agli ufficiali di pubblica sicurezza).

In ogni caso, il quadro normativo antecedente alla legge 675/'96 riflette l'arretratezza ed i ritardi della legislazione italiana in materia di tutela della *privacy*.

b) la legge 675/'96: legge “madre” sulla privacy

La legge 31 dicembre 1996 n. 675 in tema di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» ha certamente riempito un vuoto normativo da anni creatosi nel nostro ordinamento giuridico, introducen-

do, finalmente, nel nostro Paese, il principio che il diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche è un diritto assoluto e inviolabile.

Scopo principale di questa nuova Legge è quello di controllare e regolamentare il flusso delle informazioni che riguardano i singoli cittadini, attraverso un'autorità indipendente che prende il nome di "Garante per la protezione dei dati personali", figura prevista dalla Legge stessa.

Nella prefazione alla Legge, il Garante sottolinea: "la recente legge italiana sulla protezione dei dati, riprendendo una indicazione già contenuta nella direttiva europea del 1995, colloca la tutela della *privacy* in un contesto molto più vasto: infatti il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della disciplina oltre che della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale".

Chi compone l'Autorità Garante e quali sono i suoi poteri?

I componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono 4, eletti dalle due Camere del Parlamento.

Il Presidente è eletto dagli stessi componenti.

Ciò significa che l'Autorità Garante, non essendoci alcuna ingerenza da parte del Governo, è un organo indipendente, dotato di poteri di intervento forti e non di semplice monitoraggio. Il suo intervento può estendersi anche alle banche dati.

Alla legge 675/'96 s'accompagna la n. 676, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare, entro il 1998, uno o più decreti legislativi integrativi e/o correttivi in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ciò per permettere di adeguare la normativa in alcuni settori particolari.

d) il D.Lgs. 196/2003: il c.d. Codice della privacy

Il 27 Giugno 2003 è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ormai noto come “Codice” della *privacy*.

Si tratta di un documento con cui, d’ora in poi, tanti cittadini (non solo gli operatori del diritto) dovranno abituarsi a fare i conti.

Il D.Lgs. 196/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2003, si presenta come un testo corposo (composto da ben 186 articoli) che raccoglie, in un unico blocco, (riordinando puntigliosamente l’intera materia della *privacy*) non solo la legge “madre” sulla protezione dei dati personali, la n. 675/’96, ma anche gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici succedutisi negli ultimi sei anni.

Destinato a lasciare un segno importante nel nostro sistema giuridico, il Testo Unico, entrato in vigore il 1° Gennaio 2004, nel risistemare, come detto, quasi integralmente la materia della *privacy*, si preoccupa di porre un freno al succedersi continuo di nuove norme.

Il Codice, oltre a semplificare le norme più complesse, ha introdotto numerose novità, in linea con la Direttiva 12 Luglio 2002 n. 2002/58 sul trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni e senza mai perdere di vista la copiosa “giurisprudenza” (pronunce e pareri) del Garante.

Il Codice è diviso in tre parti:

1) la prima (artt. 1-45) contiene le regole generali da applicare per qualsiasi trattamento di dati;

2) la seconda (artt. 46-140) si occupa dei seguenti specifici settori:

- a) trattamenti in ambito giudiziario
- b) trattamenti da parte di forze di polizia
- c) difesa e sicurezza dello Stato
- d) trattamenti in ambito pubblico
- e) trattamenti di dati personali in ambito sanitario
- f) istruzione

- g) trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
- h) lavoro e previdenza sociale
- i) sistema bancario, finanziario ed assicurativo
- j) comunicazioni elettroniche
- k) libere professioni e investigazione privata
- l) giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
- m) marketing diretto

3) la terza (artt.141-186) è dedicata alle modalità di tutela azionabili dall'interessato (cioè, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali).

L'interessato, dinanzi al Garante, può proporre una delle seguenti azioni:

- reclamo
- segnalazione
- ricorso

Dinanzi all'Autorità Giudiziaria è legittimato ad agire solo mediante ricorso.

Il ricorso al Garante e quello all'Autorità Giudiziaria costituiscono due strade alternative.

In pratica, se l'interessato si rivolge al Garante non potrà fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e viceversa.

Il Codice, infine, negli ultimi articoli della terza parte, indica le sanzioni (piuttosto severe), amministrative e penali, per i trasgressori, ossia coloro che usano i dati personali impropriamente.

Le definizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003

Il Codice fornisce un'ampia serie di definizioni che contribuiscono alla corretta applicazione della normativa sui dati personali.

Vediamone alcune:

- a) il *trattamento dei dati personali* è qualunque operazione o complesso di operazioni eseguiti, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, che riguardano le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifi-

cazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (art. 4, comma 1, *lett. a*, D.Lgs. 196/'03);

- b) i *dati personali* sono le informazioni di qualsiasi tipo che riguardano le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti od associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, *lett. b*, D.Lgs. 196/'03).

Alcuni esempi di dati personali: nome, cognome, professione, domicilio, immagini, suoni, codice fiscale, ecc.;

- c) i *dati sensibili* sono quei dati (maggiormente tutelati rispetto agli altri) idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, *lett. d*, D.Lgs. 196/'03).

Alcuni esempi di dati sensibili: referti medici, appartenenza ad un partito politico, la condizione di omosessualità, ecc.;

- d) la *banca dati* è qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, che raccoglie e conserva un insieme di informazioni personali (art. 4, comma 1, *lett. p*, D.Lgs. 196/'03);

- e) il *titolare* del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, compresa anche la sicurezza dei dati (art. 4, comma 1, *lett. f*, D.Lgs. 196/'03);

f) la *responsabile* è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, *lett. g*, D.Lgs. 196/'03).

Il responsabile, se designato dal titolare (il che è facoltativo), deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle norme in materia di dati, compreso il profilo della sicurezza.

Il responsabile, nell'effettuare il trattamento, è tenuto a seguire le istruzioni impartite dal titolare (art. 29 D.Lgs. 196/'03).

g) l'*incaricato* è colui che compie, in quanto autorizzato dal titolare o dal responsabile, le operazioni di trattamento.

Possono essere individuati come incaricati solo le persone fisiche e non anche quelle giuridiche (art. 4, comma 1, *lett. h*, D.Lgs. 196/'03);

h) l'*interessato* è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali (art. 4, comma 1, *lett. i*, D.Lgs. 196/'03);

i) la *comunicazione* è un'operazione che consiste nel dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4, comma 1, *lett. l*, D.Lgs. 196/'03);

l) la *diffusione* è un'operazione che consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4, comma 1, *lett. m*, D.Lgs. 196/03).

Qual è l'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/'03?

Per l'art. 5, il Codice si applica al trattamento di dati personali:

1. effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello

Stato o in luogo soggetto alla sovranità dello Stato, anche se i dati personali sono detenuti all'estero;

2. effettuato da chiunque è stabilito in un qualunque Paese, anche non appartenente all'Unione Europea, impiegando, per il trattamento, strumenti anche non elettronici che si trovano nello Stato stesso, salvo che essi siano utilizzati ai soli fini di transito nell'Unione europea. Ai fini dell'applicazione del codice, il titolare del trattamento è tenuto a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato italiano;

3. effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, solo quando i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

LA TUTELA DELLA PRIVACY

Punti principali del D.Lgs. 196/03

1) diritto alla protezione dei dati personali

Il Codice della *privacy* si apre subito con una novità significativa.

L'art. 1 afferma solennemente: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano".

Per la prima volta nella normativa italiana sulla *privacy* viene esplicitamente enunciato un principio forte, che colloca il diritto alla protezione dei dati personali tra i diritti fondamentali della persona.

2) raccolta e trattamento dei dati

Per l'art. 11, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza
- raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime
- esatti e, se necessario, aggiornati
- pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati
- conservati per il tempo necessario agli scopi per cui sono stati trattati o raccolti.

3) *diritti dell'interessato*

Per l'art. 7 del nuovo Codice sulla *privacy*, la tutela dell'interessato, rispetto alle operazioni inerenti le informazioni personali, si esplica nel *diritto di ottenere*:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma "intelligibile" (cioè chiara) dei medesimi dati;
- l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Il 4° comma dell'art. 7, inoltre, riconosce all'interessato il *diritto di opporsi*:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano;
- al trattamento dei dati stessi per fini commerciali (ad es. a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato).

I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile (art. 8).

La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica (art.9).

4) *codici deontologici*

Notevole importanza viene attribuita dal D.Lgs. 196/'03 (art.12) ai codici di deontologia e di buona condotta, strumenti finalizzati a disciplinare, in specifici settori, le problematiche relative al tema della *privacy*.

I codici, dopo essere stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante, vengono inseriti di volta in volta, con decreto del Ministro della Giustizia, nell'allegato A del Testo unico 196/'03.

La sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona

condotta per determinati settori viene promossa dal Garante nell'ambito delle categorie interessate.

Spetta sempre al Garante verificare la conformità dei codici rispetto alle leggi e ai regolamenti, contribuendo a garantirne la diffusione e il rispetto.

Il rispetto delle norme contenute nei codici deontologici costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza dei trattamenti effettuati sia da soggetti privati che da soggetti pubblici.

Già incluso nell'allegato A del D.Lgs. 196/'03 è il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, al quale si applicano le disposizioni generali previste dall'art. 12 del Testo unico.

Segnaliamo alcune delle disposizioni più interessanti, presenti nel *Codice dei giornalisti*:

- l'art. 5 vieta ai giornalisti i riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
- l'art. 6 disciplina la tutela della riservatezza dei VIP (very important person) che, bersagliati da paparazzi e giornali scandalistici, hanno pur sempre diritto a una fetta di vita esclusivamente privata. L'art. 6 ammonisce testualmente: "la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica";
- quanto alle notizie sulla salute, il Codice (art. 10) precisa che il giornalista deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico;
- relativamente alla sfera sessuale, è fatto divieto (art. 11) al giornalista di descrivere le abitudini sessuali di una determinata persona, identificata o identificabile;
- gli artt. 10 e 11 ammettono la pubblicazione (di notizie relative alla salute o alla sfera sessuale) solo nel perseguimento dell'essenzialità della notizia e purché la persona rivesta una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Oltre al Codice dei giornalisti sono già allegati al D.Lgs. 196/'03:

- il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per *scopi storici*;
- il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a *scopi statistici* e di *ricerca scientifica* effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale.

5) l'informativa (cioè il diritto di essere informati)

Per l'art. 13, prima che i dati siano raccolti, l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, devono essere informati dal titolare e/o dal responsabile, per iscritto o in forma orale (la possibilità di informare oralmente, allo scopo di semplificare la procedura, è stata introdotta con il D.Lgs. 123/'97), circa:

- le finalità e le modalità di trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere manifestato dall'interessato;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei medesimi;
- il diritto di accesso ai dati personali e ad altri diritti facenti capo all'interessato;
- gli estremi identificativi del titolare (ad es. nome, cognome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza o sede del titolare) e, se designato, del responsabile o di un rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5.

Perché è necessario informare l'interessato?

Perché all'interessato deve essere consentito il controllo su tutte le operazioni di trattamento eseguite sui propri dati personali.

L'adempimento dell'informativa agli interessati grava sia sui soggetti pubblici che su quelli privati.

In quali ipotesi l'informativa può non essere data all'interessato?

L'obbligo di informare viene meno, se:

- i dati sono trattati in forza ad un obbligo di legge (anche dell'Unione europea) o ad un regolamento;
- i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 Dicembre 2000, n. 397;
- l'informativa comporta un impiego di mezzi ritenuti dal Garante manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Il comma 3 dell'art. 13 riconosce al Garante il potere di individuare, con proprio provvedimento, modalità semplificate per il rilascio dell'informativa da parte di servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

6) il consenso

L'interessato, dopo essere stato adeguatamente informato (come previsto dall'art. 13) deve essere interpellato per dare l'autorizzazione (il "consenso espresso") al trattamento dei propri dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici in qualità di titolari (art. 23, comma 1).

In pratica, senza consenso i nostri dati non possono essere oggetto di trattamento.

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso (art. 23, comma 2).

Il consenso, perché sia valido, deve essere:

- espresso liberamente
- specifico
- documentato per iscritto

Se il trattamento riguarda *dati sensibili* (dati ritenuti particolarmente delicati) il consenso deve essere manifestato in forma scritta.

In quali ipotesi il consenso al trattamento non è richiesto?

Per l'art. 24, il titolare può procedere al trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato quando il trattamento medesimo:

- è effettuato in forza di una legge, di un regolamento o di una norma comunitaria;
- è necessario per adempiere agli obblighi che derivano da un contratto di cui è parte l'interessato;
- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. elenchi telefonici, albi professionali ecc.);
- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche;
- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo;
- è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, alla condizione che i dati non vengano diffusi;
- nei casi individuati dal Garante per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati (anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate), alla condizione che i dati non vengano diffusi;
- è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, alla condizione che i dati non vengano comunicati all'esterno o diffusi;
- è necessario, in conformità ai codici di deontologia, di cui all'allegato A, per scopi storici, scientifici o statistici.

7) notificazione del trattamento

Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali, deve comunicarlo al Garante, mediante *notificazione* (si tratta di una procedura semplificata rispetto a quella disciplinata dalla legge 675/'96).

Per l'art. 38, la notificazione deve essere presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta.

Per essere valida, la notificazione va eseguita solo per via telematica, osservando le indicazioni del Garante (ad es. quanto all'utilizzo della firma digitale).

Rispetto alla normativa precedente (legge 675/'96 e successive modificazioni), con il D.Lgs. 196/'03 diminuiscono le ipotesi di obbligatorietà della notifica.

I dati previsti dall'art. 37, comma 1, oggetto di notificazione, sono:

- dati genetici o biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone o cose;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o prestazioni di servizi sanitari trattati per via telematica;
- dati trattati con l'utilizzo di strumenti elettronici finalizzati a definire il profilo o la personalità dell'interessato;
- dati sensibili registrati in banche di dati per la selezione del personale per conto terzi;
- dati registrati in banche di dati relative ai rischi sulla solvibilità economica o a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Il 2° comma dell'art. 37 riconosce al Garante il potere di modificare, con proprio provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle notificazioni obbligatorie contenute nel 1° comma.

All'elencazione, il Garante può aggiungere altri casi o eliminare quelli già previsti, a seconda che i trattamenti risultino o meno suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato.

8) le misure di sicurezza

Per l'art. 31 (identico all'art. 15 della legge 675/'96), i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di:

- distruzione o perdita dei dati
- accesso o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta

Il nuovo Codice della *privacy* ha rafforzato le *misure minime di sicurezza* contro i pericoli di distruzione o utilizzo improprio dei dati personali, riportando nell'allegato B (composto da 29 articoli) le modalità tecniche da adotta-

re a cura del titolare, del responsabile (se designato) e dell'incaricato relativamente al trattamento di dati personali con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Sono presenti anche norme che riguardano il documento programmatico sulla sicurezza nonché ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari.

La *violazione* delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 33 è punita con *l'arresto* sino a 2 anni o con *l'ammenda* da diecimila euro a cinquantamila euro (art. 169).

I trattamenti dei dati in specifici settori (parte 2 del D.Lgs. 196/03)

a) trattamenti in ambito giudiziario

L'art. 46 indica quali *titolari* di trattamenti di dati personali in ambito giudiziario:

- gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado;
- il Consiglio superiore della Magistratura;
- gli altri organi di autogoverno;
- Il Ministero della Giustizia.

Per l'art. 47, ai predetti titolari, quando i *trattamenti* sono effettuati *per ragioni di giustizia*, non si applicano numerose disposizioni del Codice 196/03.

Ad esempio, non si applicano:

- l'art. 12, in forza del quale il Garante può promuovere codici deontologici;
- l'art. 13 che sancisce l'obbligo di informativa;
- gli artt. 37 e 38 riguardanti la notificazione;
- gli artt. da 145 a 151 relativi al ricorso dinanzi al Garante.

L'art. 50 vieta la pubblicazione e la divulgazione di notizie o immagini che consentano l'identificazione di un minore coinvolto in procedimenti non solo penali ma anche amministrativi o civili.

L'art. 51, comma 2, prevede che le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria siano rese accessibili attraverso il sistema internet dell'Autorità Garante.

L'interessato può chiedere di oscurare il nome sulla sentenza?

Sì. Per l'art. 52, l'interessato può chiedere (prima che sia pronunciata la sentenza), sussistendo motivi legittimi, che sia apposta sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere (in caso di diffusione della sentenza su riviste giuridiche o su supporti elettronici) l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato, riportati sulla sentenza o sul provvedimento.

In ogni caso, chiunque diffonde sentenze è tenuto ad omettere le generalità e altri dati identificativi dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia (art. 52, comma 5).

Quanto alle persone che hanno subito atti di violenza sessuale, il D.lgs. 196/'03 fa espresso riferimento all'art. 734-*bis* del codice penale che punisce, con l'arresto da tre a sei mesi, chiunque divulghi, anche attraverso mezzi di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

b) trattamenti in ambito sanitario

Da tempo si aspettava una normativa che mettesse ordine nel settore della sanità.

Alla materia dei trattamenti in ambito sanitario è dedicato il titolo V del D.Lgs. 196/'03 (artt. 75-94), che, oltre a raccogliere e ordinare le disposizioni precedenti, si preoccupa di regolamentare i problemi dell'*informativa*, del *consenso* e delle *ricette mediche (anonime* per i medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale).

Per l'art. 78, spetta al medico di medicina generale (o al pediatra di libera scelta) informare l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.

L'*informativa*, da rendere in forma chiara e comprensibile (come prescrive l'art. 13, comma 1) può essere data, su richiesta dell'interessato, per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per l'intera attività (pre-

venzione, diagnosi, cura e riabilitazione) svolta dal medico.

L'informativa, fornita preferibilmente per iscritto, deve evidenziare analiticamente eventuali trattamenti di dati personali effettuati:

- per scopi scientifici
- nell'ambito della teleassistenza o telemedicina
- nell'ambito di servizi forniti attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Per l'art. 81, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (c.d. dati sensibili) può essere manifestato con un'unica dichiarazione, resa in forma scritta o oralmente.

In caso di dichiarazione orale, il consenso deve essere documentato non con atto scritto dell'interessato, ma con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico.

Il Codice sulla *privacy* distingue tra medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 87) e medicinali non a carico (art. 88).

Le ricette a carico devono essere redatte in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità (ad es. per controllare la correttezza della prescrizione o per verifiche amministrative).

Le ricette non a carico devono essere *anonime*, ossia non devono indicare le generalità dell'interessato.

Queste ultime possono essere indicate solo qualora il medico ritenga indispensabile permettere di risalire all'identità dell'interessato per una effettiva necessità dello stesso.

Possono essere trattati i dati genetici?

Possono essere trattati purché sia rilasciata una specifica autorizzazione del Garante, sentito il Ministro della salute e il parere del Consiglio superiore di sanità (art. 90).

Come vanno conservate le cartelle cliniche?

Le cartelle conservate dagli organismi sanitari pubblici e privati devono assicurare la comprensibilità dei dati e consentire di distinguere i dati relativi al paziente da quelli riguardanti altri interessati, compresi i nascituri.

Le eventuali richieste di presa visione da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte solo se giustificate dalla necessità:

- di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
- di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato.

PARTE SECONDA

I nostri diritti, questi sconosciuti

Ci auguriamo che la prima parte del libro sia stata sufficientemente esaustiva e al tempo stesso chiara, anche se la trattazione non poteva prescindere da una minima rigorosità tecnica che talvolta va a discapito di un più semplice approccio descrittivo.

Il compromesso non accontenterà forse gli “addetti ai lavori”, ma l'intento di questo libro è quello di avvicinare il cittadino alle formule necessariamente complesse della Legge, operando le necessarie semplificazioni.

Quest'ultimo capitolo assume particolare importanza a riguardo, perché ci permette di passare “dalla teoria alla pratica”: raccoglie alcuni esempi concreti, riferibili a situazioni in cui il cittadino potrebbe trovarsi coinvolto, che non mancheranno di alimentare il dibattito tra amici o in famiglia.

Nella vita di tutti i giorni, infatti, non è facile per il cittadino comprendere, per talune situazioni, dove si trova esattamente il confine tra lecito ed illecito. Talvolta, conseguentemente, non ci rendiamo nemmeno conto che un nostro diritto viene violato o, al pari, che un nostro comportamento sta violando un diritto altrui.

La consultazione di questo capitolo, pertanto, non si sostituirà alla consulenza che l'Avvocato di fiducia potrà rendere al lettore, ma può essere utile per acquisire una consapevolezza sempre maggiore di quelli che sono i nostri diritti, nell'ottica di fornire quel servizio di pubblica utilità che l'Associazione Europa dei Diritti, promotrice della collana, si prefigge nel proprio statuto.

Per agevolare la consultazione del capitolo, le domande poste al nostro consulente legale sono state classificate per argomenti. Talune voci, quali “sanità”, “turismo” ed altre, sono state trascurate poiché di esse si tratterà approfonditamente in altri volumi della collana, che prevedono anche l’approfondimento e l’integrazione di questo primo percorso dedicato alla “scoperta” dei nostri diritti.

Capitoli trattati in questa edizione:



• Acquisti pag. 109



• Automobile pag. 113



• Casa pag. 129



• Famiglia pag. 133



• Lavoro pag. 139




• Rapporti con le Autorità pag. 145



• Vita sociale pag. 151

ACQUISTI



Come posso essere risarcito per un acquisto effettuato tramite televendita, nel caso sia di scarsa qualità?

Dal 1992 il consumatore italiano è tutelato per l'acquisto di merce al di fuori degli esercizi commerciali, grazie a una direttiva dell'Unione Europea trasposta nel diritto italiano a garanzia dei consumatori.

Per quanto riguarda poi le cosiddette vendite a distanza (televendite, internet, ecc.) è intervenuta recentemente una normativa estremamente favorevole al consumatore (D. Lgs. n. 185/99), la quale prevede un diritto discrezionale di "ripensamento" o recesso da parte dell'acquirente, che gli consente di recedere dal contratto e rispedire (entro i termini previsti dalla normativa) la merce al mittente anche in assenza di particolari motivazioni. Più precisamente l'acquirente può, entro dieci giorni dal giorno successivo al ricevimento della merce, (o entro tre mesi, se il venditore non lo mette debitamente al corrente del suo diritto di recesso dando informazioni scritte o similari), inviare una raccomandata a.r., ovvero un telegramma, fax o telex seguito nelle ventiquattrore successive da raccomandata a.r., in cui comunica la sua volontà di recedere dal contratto e, sempre entro il decimo giorno, restituire la merce a proprie spese. Tale normativa favorevole è applicabile anche per le vendite a domicilio e fuori dei locali commerciali.

Da rilevare che per legge, il venditore è obbligato ad informare il cliente riguardo il diritto di recesso (nel corso della televendita o mediante catalogo o nota illustrativa).

La normativa citata non è applicabile agli acquisti effettuati da aziende o attività economiche, in quanto relativa esclusivamente ai consumatori privati.

È vero che possedendo un bene con una certa continuità acquisisco il diritto di diventarne il proprietario?

La risposta affermativa a tale domanda deriva dal fatto che la legge italiana riconosce l'usucapione come uno dei modi di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali, per effetto del possesso di un bene protrattosi per un certo tempo.

Il diritto italiano, per rendere effettivo l'usucapione, non solo richiede che il possesso sia stato acquisito in modo non violento o clandestino, ma anche che sia continuato e non interrotto dall'azione di terzi e infine che sia "a titolo di proprietà", cioè con l'intenzione di tenere la cosa come propria.

Il tempo necessario per l'acquisizione del diritto di proprietà varia a seconda del bene: se è immobile (il caso di un appartamento per esempio) il periodo richiesto è di 20 anni, come per un bene mobile il cui possesso sia stato acquistato in mala fede (ad esempio essendo al corrente della provenienza da furto della merce); se viceversa il possesso del bene mobile è stato acquistato in buona fede, sono necessari 10 anni. Il codice civile poi, per favorire la circolazione delle merci, ha affermato il cosiddetto principio "possesso di buona fede vale titolo". In base a detto principio, sancito nell'art. 1153 c.c., colui al quale sono venduti beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista da subito la proprietà mediante il semplice possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

Se pertanto il possesso viene acquistato sulla base di un determinato titolo idoneo (ad esempio poichè il bene mobile viene acquistato) e si è in buona fede, non occorre attendere 10 anni per vedere acquisita la piena proprietà del bene stesso, anche se chi l'ha venduto non era proprietario del bene. Viene in altre parole sacrificato il diritto del

reale proprietario e privilegiata la sicurezza dell'acquirente di beni mobili in buona fede, con ciò favorendosi un maggiore e più sicuro acquisto dei beni e delle merci da parte della popolazione.

Per i beni mobili registrati (ad esempio autoveicoli), occorrerà attendere invece 3 anni per acquistare la proprietà sulla base del suddetto principio "possesso di buona fede vale titolo".

Per acquistare i fondi rustici il tempo scende a 15 anni; a 5 anni in caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo debitamente trascritto.

AUTOMOBILE



Se sono stato vittima di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, il cui proprietario è privo di disponibilità economiche, devo rinunciare al risarcimento?

Gestito ora dalla società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - è stato istituito un Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che si occupa di risarcire i danni causati a persone e cose dalla circolazione di veicoli non assicurati o la cui assicurazione non sia solvente, oppure alle sole persone nel caso in cui il conducente del veicolo che provoca l'incidente si dia alla fuga o non sia identificabile. Per il caso di danno a cose nell'ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione, il risarcimento sarà dovuto solo per un ammontare dello stesso pari al controvalore di 500 unità di conto Europeo. Il risarcimento del danno sarà inoltre riconosciuto nei limiti del minimo di garanzia previsto dalla legge sull'assicurazione RCA obbligatoria (massimale di legge).

Competente per la liquidazione e trattazione dei sinistri, nonché legittimata ad essere chiamata in giudizio, è la compagnia assicurativa che viene designata con specifico decreto per ogni Regione o gruppo di Regioni in cui i sinistri si siano verificati, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto solo l'impresa designata, e non il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, effettuerà i risarcimenti giudiziali e stragiudiziali. Il Fondo di Garanzia provvederà poi a rimborsare la compagnia di assicurazione designata solvente.

Se la mia auto è stata rubata e provoca un danno a terzi, l'assicurazione coprirà i danni o sarò direttamente responsabile?

In tal caso bisogna accertarsi che la propria polizza garantisca la copertura degli eventuali danni provocati dalla circolazione dell'auto rubata. Solitamente le maggiori compagnie assicurative inseriscono tale clausola nelle loro polizze senza aumentarne il prezzo. In ogni modo, in caso di furto, perché non sorga responsabilità del proprietario egli deve provare di avere posto in essere le cautele necessarie ad evitare la circolazione del veicolo, come ad esempio avere regolarmente chiuso a chiave il proprio mezzo, avere sporto regolare e tempestiva denuncia presso le autorità competenti, ecc.. Il codice civile prevede infatti (art. 2054 c.c.) che del danno cagionato a terzi dalla circolazione del veicolo risponda sempre anche il proprietario, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. In caso di furto pertanto, adottate le suddette cautele, è implicito che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario e che quest'ultimo sia perciò esonerato da responsabilità per danni a terzi. In altri casi meno palesi, la prova dovrà invece essere molto più rigorosa e articolata per poter sostenere che il proprietario non sia responsabile dei danni arrecati a terzi dalla circolazione del proprio veicolo.

Sono obbligato ad effettuare il test dell'etilometro? Cosa comporterebbe un mio rifiuto?

Con la *Legge 1° Agosto 2003, n. 214*, sono stati modificati diversi articoli del nuovo Codice della strada. In particolare, è stato riscritto l'*art. 186* (guida sotto l'influenza dell'alcool) che al 1° comma espressamente vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche.

Perché l'interessato sia considerato in stato di ebbrezza, e dunque punito, è necessario il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0.5 grammi per litro (g/l), mentre prima il limite era 0.8 g/l.

La competenza a irrogare la pena non è più del Giudice di Pace, ma del Tribunale.

Dalla lettura dell'art. 186 emergono indicazioni importanti circa le *procedure per l'accertamento del tasso alcolemico*.

Infatti, se in passato l'accertamento era possibile solo in particolari e motivate circostanze, con la nuova norma, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti con strumenti più accurati (etilometro omologato), gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti a controlli preliminari ("accertamenti qualitativi") non invasivi o a prove, anche attraverso strumenti portatili.

Le attività preventive degli organi di Polizia stradale, influendo sensibilmente sui diritti di libertà del cittadino, devono avvenire "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica" (art. 186, comma 3, codice della strada).

L'accertamento del tasso alcolemico al conducente è pertanto possibile non solo nel caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi, ma anche a seguito di sinistro stradale o quando la polizia abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza (stato desumibile da sintomi quali l'equilibrio precario, l'alito vinoso ecc..).

Il *rifiuto da parte del conducente di sottoporsi alla prova alcolemica* (sia a quella preventiva con apparecchi anche portatili che a quella con etilometro presso un comando di Polizia o una struttura sanitaria) è, oggi, punito più severamente che in passato (non era prevista la sospensione della patente!).

Orbene, in caso di rifiuto (il rifiuto è un'ammissione di colpa!), al conducente si applicano le stesse pene previste per chi è risultato positivo (oltre 0.5 grammi per litro).

Il conducente è punito con l'arresto fino ad un mese, con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi, ovvero da un mese a 6 mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.

Con la sentenza di condanna, è disposta la revoca della patente se la violazione è commessa alla guida di determinati veicoli (ad es. autobus).

Attenzione: la guida in stato di ebbrezza o il rifiuto di sottoporsi alla prova alcolemica comportano una *decurtazione di 10 punti* dalla patente del conducente.

Per i neopatentati (patente rilasciata dopo il 1° ottobre 2003) che non siano già titolari di altra patente (di categoria B o superiore), in caso di violazioni entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida, *i punti decurtati saranno 20.*

E il passeggero può rifiutarsi di sottoporsi al test dell'etilometro?

Sì, il passeggero può tranquillamente rifiutarsi di sottoporsi sia agli accertamenti preventivi che a quelli più accurati presso un comando di polizia o una struttura sanitaria, in quanto l'art. 186 del codice della strada fa esplicito riferimento solo a chi guida un veicolo.

Tuttavia, qualora il passeggero affianchi il conducente in qualità di istruttore con l'obbligo di vigilare e di intervenire in caso di necessità, alla prova alcolemica non potrà opporre alcun rifiuto.

Un appartenente alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo di routine o giustificato dalla contestazione di una violazione del codice della strada, può perquisire l'interno della mia autovettura contro la mia volontà?

La perquisizione dei veicoli, quale attività che consente una ricerca minuziosa negli stessi, richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In casi eccezionali di necessità e d'urgenza, che non consentono una tempestiva autorizzazione, le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, possono però procedere all'immediata perquisizione sul posto di mezzi di trasporto per accertare la presenza di armi ed esplosivi.

Inoltre, nelle medesime circostanze di necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, per la prevenzione e repressione dei reati di associazione per delinquere, riciclaggio, traffico di stupefacenti, possono procedere alla perquisizione dei mezzi di trasporto quando abbiano fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenuti denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché sostanze stupefacenti o psicotrope.

APPROFONDIMENTI: INFORTUNISTICA STRADALE



Infortunistica stradale: nozioni generali.

La circolazione stradale e le conseguenti problematiche legate all'infortunistica sono state oggetto di approfondimento man mano che la presenza di autoveicoli sulle strade e sulle autostrade diventava sempre più massiccia.

Davanti alla urgente necessità di regolare gli effetti derivanti da varie tipologie di incidenti stradali, è nata la Legge 24 Dicembre 1969, n.990.

Tale legge obbliga tutti i proprietari di autoveicoli ad assicurarsi per la RCA (responsabilità civile automobilistica).

L'art. 1, 1° comma, della legge n. 990 del 1969 dispone che "i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile".

Cosa deve fare chi subisce un sinistro (stradale)?

Il primo adempimento è quello di denunciare il sinistro, con l'indicazione dei propri dati e di quelli del danneggiante, il luogo e la data in cui si è verificato l'incidente, la dinamica, e possibilmente, il relativo grafico.

A questi elementi può essere aggiunta l'indicazione di eventuali testimoni.

Ciò fatto, è necessario, trascorsi alcuni giorni, inviare alla compagnia assicuratrice del danneggiante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale si chiede genericamente il ristoro dei danni subiti.

Tale lettera può essere redatta ed inviata personalmente oppure, come quasi sempre avviene, attraverso il proprio legale.

L'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice è stata resa possibile dall'art. 18 della già citata legge del 1969, la quale, al primo comma, dispone: "il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo

(o di un natante) per il quale vi è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione".

Ecco, nella pagina successiva, uno schema di lettera redatta da un legale.

Inviata la raccomandata, l'assicurazione destinataria ha, dalla data del ricevimento, 60 giorni di tempo per provvedere, previa perizia, al risarcimento.

Questo se si tratta di danni materiali (all'autovettura, all'autocarro o al motociclo).

Le trattative per la liquidazione del danno vengono svolte presso gli Ispettorati delle varie compagnie assicuratrici, dove si incontrano i legali con gli ispettori di zona.

Ovviamente, in caso di disaccordo, è necessario adire le vie legali con procedimenti che per le somme meno importanti si svolgono, con maggiore celerità, davanti al Giudice di Pace che limita la propria competenza per valore ad euro 15.493,71.

Qualora il valore della causa superi la somma di 15.493,71 o sia indeterminabile, l'azione legale dovrà proporsi davanti al Tribunale.

Se la liquidazione dei danni materiali è, tutto sommato, abbastanza semplice, più complessa è quella legata alle conseguenze derivanti dalle lesioni personali.

Chiusa la malattia (certificata dal proprio medico di base) sorge il problema della quantificazione della *inabilità temporanea* (espressa in giorni) e di quella *permanente* (espressa in punti), quantificazione che deve obbligatoriamente essere precisata da un medico legale.

Il danneggiato, prima di affidarsi alla valutazione del medico legale indicato dalla Assicurazione del danneggiante, è consigliabile che si sottoponga a visita presso un proprio medico legale che lo assisterà sia in sede stragiudiziale che in una eventuale causa civile.

Spett.

Via _____

Comune _____

Prov. _____

Oggetto: «_____» contro «_____»
Sinistro del _____
Verificatosi a _____ Via _____
Ispettorato sinistri _____
Via _____

A nome e per conto del Sig. _____
conducente e proprietario dell'autovet-
tura targata _____ Vi imputo i danni tut-
ti derivati dal sinistro di cui in epigra-
fe, verificatosi per esclusiva responsa-
bilità del Sig. _____ conducente e pro-
prietario dell'autovettura targata _____
Vs. assicurata con polizza n° _____

Si rende noto che il veicolo danneggiato del mio cliente è a disposizione per gli accertamenti necessari presso la Carrozzeria _____ e potrà essere esaminato previo avviso telefonico al numero _____

Si allega:

- fotocopia del preventivo rilasciato dalla Carrozzeria _____;
- prima documentazione medica (*in caso di lesioni personali*).

La presente raccomandata A.R. viene inviata ai sensi ed effetti dell'art. 22 Legge 24/12/69, n° 990 e successive modifiche.

Distinti saluti

Avv. _____

Raggiunto l'accordo sui giorni di inabilità temporanea e sul punteggio che quantifica i postumi permanenti, si passa alla fase dei puri conteggi matematici.

Vediamo quali sono i danni risarcibili:

a) il danno biologico

Il danno biologico, secondo la Cassazione, è "la menomazione arrecata all'attività fisio-psichica della persona in sé e per sé considerata...che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza...".

È, in pratica, un danno arrecato alla persona prescindendo dalla attività lavorativa che la stessa svolge e dal reddito che percepisce.

Colpisce, cioè, la persona per sé stessa, nella sua sfera personale fatta anche di momenti di svago, di attività sportive e culturali e di relazioni interpersonali.

Come si calcola il danno biologico?

Come già accennato, il danno può essere configurato e contenuto nella sola inabilità temporanea così come può contenere sia quella temporanea che l'inabilità permanente.

In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli (e dei natanti) avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 5/03/2001, n° 57, è effettuato secondo i criteri sanciti dalla Legge appena citata.

L'inabilità temporanea può essere:

- *totale* (al 100 %) se per un certo periodo di giorni il danneggiato è assolutamente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività;

- *parziale* (al 75 %, al 50 % e/o al 25 %) se questa inabilità non è tale da rendere il danneggiato del tutto incapace di svolgere le sue occupazioni.

La somma risarcitoria giornaliera stabilita dalla Legge 5/

03/2001, n° 57 è di euro 36,15; tale somma va moltiplicata per il numero di giorni riconosciuti.

All'inabilità permanente va riconosciuto, secondo l'art. 5, capo 2 della Legge (n° 57 del 2001) "per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 % un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto di invalidità..."

L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a euro 619,7.

In pratica, la Legge, quando sottolinea che l'importo cresce "in misura più che proporzionale" (secondo uno specifico allegato che accompagna il testo della legge) intende tutelare le invalidità che, pur non superando il limite del 9 %, si avvicinano ad esso.

E se il danno biologico supera la soglia del 9%?

In tal caso, i criteri di valutazione sono indicati da tabelle che variano da Regione a Regione, ma il riferimento più usuale è quello delle tabelle aggiornate annualmente dal Tribunale di Milano che tengono conto della gravità della menomazione e dell'età del danneggiato al momento del sinistro, assegnando a quest'ultima un coefficiente di moltiplicazione.

E il danno morale?

All'invalidità permanente e a quella temporanea va aggiunto il *danno morale* (c.d. *pretium doloris*, cioè il prezzo del dolore) che scaturisce proprio dalla portata delle stesse, in quanto va riconosciuto da un minimo di 1/4 per le invalidità di minore importanza ad un massimo di 1/2 per i casi più gravi.

In pratica si unisce l'importo relativo a tutta l'invalidità temporanea (totale + parziale) a quello relativo alla permanente. Fatta la somma, su questa si calcola il danno morale che va, come detto, da 1/4 ad 1/2 a seconda del-

l'importanza delle lesioni e del conseguente danno risarcibile.

b) il danno specifico

È il danno che colpisce l'attitudine che ha il danneggiato a svolgere la propria attività lavorativa.

Tale pregiudizio (danno) può concretarsi in una mera incapacità temporanea a svolgere il proprio lavoro oppure in una invalidità permanente.

Nel caso di *incapacità temporanea*, il soggetto coinvolto in un incidente stradale e che ha subito delle lesioni ha diritto ad essere risarcito per il mancato guadagno (lucro cessante) in relazione alle indennità non corrisposte dal datore di lavoro.

Fermo restando il diritto di quest'ultimo di pretendere da parte dell'Assicurazione del responsabile la restituzione di quanto pagato all'infortunato durante il periodo di malattia e quindi di assenza dal posto di lavoro.

Tale richiesta, formalizzata con idonea lettera raccomandata a.r., non sempre viene tempestivamente esaudita ed il datore di lavoro, oltre a provvedere ad interrompere l'incubo della prescrizione allorché i tempi si allungano, potrà vedersi costretto ad adire l'Autorità giudiziaria competente.

Per quanto concerne *l'invalidità permanente* che incide sulla capacità lavorativa specifica, essa va liquidata quando è tale da limitare la capacità reddituale del lavoratore.

Trattasi, pertanto, di danno patrimoniale che, oltre a ridurre nel presente le potenzialità di guadagno, è proiettato nel futuro secondo una valutazione fondata su quanto generalmente è accaduto nel passato in casi analoghi e tecnicamente accertato da uno o più medici legali.

In attesa che tutta la complessa materia dell'infortunistica stradale venga regolata da una legge ad hoc, attualmente il metodo maggiormente seguito per la valutazione del danno derivante da invalidità permanente specifica è quello che applica le tabelle di capitalizzazione che risalgono al lontano 1922, anche se di recente sono state aggiornate.

In pratica, la percentuale di invalidità permanente viene moltiplicata per il reddito e quindi per il coefficiente di capitalizzazione che varia a seconda dell'età dell'infortunato. Il tutto viene diviso per 100 e diminuito dello scarto tra vita fisica e lavorativa.

Meno tempo rimane come vita lavorativa, meno viene risarcito.

E se i danneggiati sono il disoccupato, il pensionato o la casalinga?

In questi casi di scarsa redditività o addirittura di mancanza di alcun reddito, la legge ricorre ad una "fictio" (finzione) prendendo come base il triplo della pensione sociale come reddito virtuale ed applicando lo stesso metodo adottato per la valutazione di chi produce reddito effettivo.

E le spese sostenute dall'infortunato vanno rimborsate?

È indubbio che chi subisce un incidente stradale vada incontro a spese vive non procrastinabili, quali:

- le visite c/o il proprio medico di base o quelle specialistiche;
- il ticket sanitario;
- i medicinali;
- le spese di cura e riabilitative sostenute c/o un centro di terapia fisica.

Tutte queste spese entrano nel paniere risarcitorio, purchè siano regolarmente fatturate e presentate in originale.

Vengono liquidati gli interessi e la rivalutazione monetaria?

È noto che i risarcimenti, soprattutto quelli derivanti da lesioni personali, non sono tempestivi ed i motivi risiedono non solo nella durata della malattia; infatti, la relazione della perizia medico-legale di parte e di quella dell'Assicurazione richiedono momenti di riflessione valutativa e comparativa non indifferenti.

A ciò si aggiunga la parentesi temporale che caratterizza le trattative e se ne può facilmente dedurre che, prima del rilascio effettivo della quietanza di pagamento, possono essere passati diversi mesi se non un anno ed oltre.

Le cose, ovviamente, peggiorano se le parti (il danneggiato e la Compagnia di Assicurazione) non sono riuscite a raggiungere un accordo transattivo e si sono inabissate in un procedimento civile.

Essendo il tempo denaro, ne consegue il doveroso riconoscimento degli interessi legali e, normalmente, anche della svalutazione monetaria.

Il trasportato da chi viene risarcito?

Fino a qualche tempo fa il risarcimento del trasportato era demandato, a prescindere dalla effettiva e totale responsabilità di chi guidava (vettore), alla compagnia di quest'ultimo.

Recentemente, a seguito dell'avvenuto scioglimento degli accordi tra Assicurazioni che prevedevano la predetta soluzione risarcitoria, l'assicurazione del vettore è esonerata dall'obbligo del risarcimento se la responsabilità risiede altrove.

E se il responsabile è uno straniero?

I veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia debbono essere muniti di apposito certificato internazionale di assicurazione, chiamato "carta verde".

Verificatosi il sinistro, il danneggiato si rivolge ad un apposito ufficio, l'UCI (Ufficio Centrale Italiano) che raccoglie sia la denuncia del danneggiato che quella del danneggiante e provvede ad istruire la pratica assumendosi non solo l'onere degli accertamenti e delle perizie ma anche del relativo risarcimento; successivamente, l'UCI, si rivolgerà al "Bureau" (ufficio) del Paese di provenienza dell'automobilista straniero per ottenere il rimborso di quanto pagato.

CASA



Se un ladro entra nella mia proprietà, posso tentare di difenderla con un'arma, senza incorrere in un illecito?

Il Codice penale prevede la legittima difesa in caso di aggressione da parte di un terzo alla propria persona o ai propri beni. Tuttavia, affinché la reazione della persona offesa possa considerarsi una causa di giustificazione del reato che ha commesso per difendersi, occorre che sia rispettato il criterio della proporzionalità. Ciò significa che la reazione per difendere il diritto violato non deve eccedere l'offesa subita. Per esemplificare tale principio si pensi che, nel caso in cui l'aggressore sia armato l'offeso potrà reagire utilizzando a sua volta un'arma, avvalendosi della legittima difesa, mentre tale diritto non potrà essere invocato qualora si sia tentato di difendere esclusivamente un bene patrimoniale, come nel caso di semplice introduzione di un ladro nel proprio appartamento.

Quando invece i limiti della proporzionalità sono volontariamente superati, si potrà incorrere in un eccesso colposo di legittima difesa e dunque processati a titolo di colpa.

Il sottosuolo e lo spazio aereo che sovrastano la mia proprietà mi appartengono? E se trovo un tesoro nel mio giardino?

Il principio generale previsto dal Codice Civile stabilisce che il proprietario di un fondo veda esteso il suo diritto di proprietà anche al sottosuolo, con tutto ciò che vi contiene. Tale regola però trova dei limiti dettati dalla difesa dell'interesse generale e dell'interesse dei singoli: nel caso in cui il sottosuolo ospiti miniere, cave, torbiere, opere idrauliche od oggetti di interesse storico, esso sarà proprietà del demanio statale o regionale. Inoltre il proprietario del suolo potrebbe anche essere diverso da quello del

sottosuolo, visto che la legislazione italiana prevede l'ammissibilità della suddivisione in piani orizzontali del territorio. Non importa se il titolo opponibile al proprietario del terreno sia un atto di compravendita (quindi con data anteriore all'acquisto del terreno) o un acquisto a titolo originario (con data anteriore).

È vietato dalla legge qualsiasi uso del fondo o del sottosuolo che arrechi danno a terzi. Sarà inoltre vietato al proprietario di opporsi ad attività di terzi, che si svolgano a una profondità tale da non arrecargli danno.

Riguardo allo spazio aereo sovrastante il fondo, la legislazione non prevede un distinto diritto di proprietà ma è solo una proiezione di quello del suolo. Questo significa, per esempio, che gli aerei hanno diritto di sorvolo sulle proprietà private, a patto che la loro quota sia tale da non produrre rumori intollerabili.

Nella pratica però, tale diritto trova applicazioni quotidiane molto concrete: il proprietario del fondo, per esempio, può esigere da parte del vicino il taglio dei rami e delle radici, se necessario, degli alberi che sporgono sul proprio terreno e invadono il suo "spazio aereo".

A chi posso rivolgermi in caso di schiamazzi notturni che ripetutamente disturbano il mio riposo?

Tanto il Codice Penale quanto quello Civile si preoccupano di tutelare la quiete privata, considerata un aspetto particolare dell'ordine pubblico; quindi un comportamento lesivo di tale ordine potrà essere perseguito dal punto di vista sia penale che civile. Il Codice Penale stabilisce che chiunque disturbi le occupazioni o il riposo delle persone con schiamazzi notturni o strepiti di animali ovvero con strumenti sonori o acustici che emettano rumori oltre la normale soglia di tollerabilità, venga punito con un'ammonda o con l'arresto fino a tre mesi. Il privato cittadino

che sia infastidito da questo tipo di rumori può avvisare la polizia o i vigili, i quali, una volta accertata la sussistenza del disturbo, inoltrano una denuncia alla Procura della Repubblica. Lo stesso cittadino ha anche la possibilità di inoltrare, entro 90 giorni, una denuncia-querela nei confronti di chi ha commesso il fatto.

Pene analoghe sono previste per molestie o disturbi tramite apparecchio telefonico; in questi casi meglio contattare subito il 113 e sporgere immediatamente denuncia.

Il Codice Civile punisce invece, ai sensi dell'art.833, il proprietario di un fondo che compie atti, i quali abbiano il solo scopo di turbare la quiete privata. Possono essere inoltre inibite e vietate al proprio vicino di proprietà, ai sensi dell'art. 844 c.c., le cosiddette immissioni di fumo, calori, esalazioni, rumori, ecc., che superino la normale tollerabilità. In tal caso, laddove si tratti di rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, si potrà iniziare un procedimento innanzi al Giudice di Pace competente.

L'accertamento della sussistenza del disturbo, relativamente al superamento delle soglie di tollerabilità acustica, è di norma effettuato dall'ufficio di igiene pubblica dell'azienda USL competente.

FAMIGLIA



Posso negare al mio consorte informazioni su come ho passato un momento libero della mia giornata, opponendomi alla sua specifica richiesta? (dubbi sulla fedeltà)

Il codice civile, con gli artt. 143 e 151, prescrive quelli che sono i diritti e gli obblighi che scaturiscono dall'istituto del matrimonio.

Oltre all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione e al contributo ai bisogni della famiglia, i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà.

Cancellate negli anni le conseguenze penali derivanti dall'adulterio da parte della moglie (art. 559 c.p.) ed eliminato il reato di concubinato (art. 560 c.p.) a carico del marito, il mancato rispetto del dovere di fedeltà non è più un reato; è invece una situazione di fatto dalla quale può derivare, ad iniziativa del coniuge ritenutosi offeso, la richiesta di *separazione con addebito* (cioè, con attribuzione della responsabilità al coniuge trasgressore).

L'istituto del matrimonio può essere visto, infatti, come un rapporto prismatico, cioè aperto ad un ampio ventaglio di situazioni più o meno censurabili dai coniugi; un istituto in cui ai dettami giuridici si contrappongono i dettami che nascono dal perpetuarsi di un certo tipo di convivenza, dalla tacita accettazione di certi comportamenti.

Ciò detto, *un obbligo giuridico sulla necessità di fornire informazioni relative a come si è trascorso un momento libero della giornata assolutamente non esiste.*

Esiste, però, una valutazione di volta in volta variabile in base ai vari nuclei familiari, alla loro storia e al clima di fiducia che si è creato tra i coniugi; esiste, cioè, un codice non scritto che porta il coniuge tenuto a rispondere su un "buco temporale" a comportarsi secondo coscienza e secondo quella legge morale che anche lui ha contribuito a formare.

Posso consultare la posta di un mio familiare senza il suo consenso?

Premesso che nella nozione di corrispondenza sono ricomprese tutte le forme di comunicazione (epistolare, telegrafica, telefonica, informatica e ogni altra forma di comunicazione a distanza), alla domanda non può che risponderci negativamente, in quanto l'art. 15 della nostra Costituzione sancisce l'inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

La legge penale (art. 616 c.p.) tutela questo fondamentale diritto, punendo *chiunque* violi la corrispondenza di un'altra persona (anche se trattasi di quella di un familiare) con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 516 euro.

Se il colpevole rivela, senza giusta causa, il contenuto della corrispondenza rischia la pena della reclusione fino a 3 anni.

Il delitto di violazione della corrispondenza è punibile a querela della persona offesa.

È chiaro che il reato è più grave quando a violare la segretezza della corrispondenza non è un privato qualsiasi, ma un impiegato presso il servizio delle poste, dei telefoni, dei telegrafi, ecc.

Nell'ambito dei rapporti tra coniugi, già nel lontano 1974, quando il marito era riconosciuto dal codice civile «il capo della famiglia» (la potestà maritale è stata abolita con la riforma 1975!), i giudici non gli avevano riconosciuto il diritto di controllare fraudolentemente le telefonate o la corrispondenza della moglie, neppure se l'attività fraudolenta fosse stata ispirata dal desiderio di accertarne la sospetta infedeltà.

Trascorsi diversi anni, i giudici della Cassazione hanno ribadito (relativamente al reato previsto dall'art. 617-*bis* c.p.) che non costituisce una scriminante (cioè una scusante) lo scopo di acquisire, attraverso l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni tele-

foniche, la prova dell'infedeltà del coniuge, sottolineando che *“i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi”* (Cass. sent. 6727/'94).

E nel caso di un figlio minore?

Certamente i figli, anche se minori, hanno diritto ad una vita privata, sottratta alle ingerenze provenienti dai genitori che non sono legittimati né a leggere lettere né a ad ascoltare di nascosto conversazioni telefoniche.

Tuttavia, in determinate circostanze, il dovere di sorveglianza dei genitori sui figli, cui va aggiunto il diritto-dovere di educarli, potrebbe prevalere e quindi giustificare l'intromissione nella privacy dei figli stessi.

L'eventuale intromissione deve affievolirsi man mano che il figlio cresce.

Posso vietare agli altri conviventi del mio nucleo familiare di invitare a casa ospiti a me sgraditi?

La comunità familiare è un insieme di persone unite da vincoli di parentela o di affinità con mentalità e personalità diverse, spesso contrastanti tra di loro.

È raro che una persona esterna a tale nucleo possa piacere, per vari motivi, a tutti.

Può accadere, pertanto, che uno dei familiari (non importa chi sia) ponga il divieto che una persona venga ospitata nell'ambito familiare.

Il caso forse più comune è quello di un ragazzo che frequenta una ragazza e gli sia stato inibito, per varie ragioni, di essere ospitato.

Siccome al cuore non si comanda e, come dice un famoso scrittore francese, “il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce”, può succedere che, la ragazza ospiti il proprio fidanzato all'insaputa del padre.

Cosa accade se il padre viene a saperlo?

Egli ha tutto il diritto di querelare il non gradito ospite per violazione di domicilio (art. 614 c.p.), essendosi questi introdotto nell'abitazione nonostante quelle inibizioni che direttamente (ad es. in occasione di un litigio verbale: "tu in questa casa non devi entrare!") od indirettamente (attraverso la figlia) il padre aveva chiaramente dettato.

E se gli altri componenti della comunità familiare dissentono dall'atteggiamento del padre (ad es. la madre è complice della figlia)?

I giudici sono generalmente del parere che il dissenso debba prevalere sul consenso (quindi nel caso sopra esposto, la volontà espressa dal padre prevarrà su quella della madre e della figlia).

Infine, a completamento di quanto detto, risulta interessante la seguente pronuncia della Corte di Cassazione: *"Nella violazione di domicilio, il diritto di querela spetta non solo al proprietario dell'immobile, ma anche a chi, avendone la disponibilità, subisce, con l'introduzione "invito domino" di altro soggetto, una lesione del diritto di libertà domestica spettantegli in tale sua qualità"* (Cass. sent. 864/96).

Posso chiedere il risarcimento al fidanzato che ha promesso di sposarmi e successivamente ha cambiato idea?

Il Codice Civile prevede la possibilità di risarcimento solo nel caso in cui sia stata contratta per atto pubblico o per scrittura privata una "promessa di matrimonio", non essendo il concetto di fidanzamento riconosciuto dalla legge italiana.

Colui o colei che si ritiene parte lesa, a seguito della rottura di tale promessa, può fare domanda per il risarcimento presso il Tribunale del luogo di residenza, entro un

anno dall'accaduto. I danni materiali verranno quantificati sulla base delle spese già effettuate dalla parte lesa per l'adempimento della promessa (eventuale prenotazione del viaggio di nozze, affitto della sala da pranzo, eccetera).

Posso escludere, tramite testamento, i figli dalla successione?

Il Codice Civile, che regola i diritti di successione, prevede che in caso di morte non si possano escludere dal diritto di successione i seguenti legittimari (coloro cui per legge spetta una quota di eredità): il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi. Unica eccezione prevista dal Codice è il caso in cui un erede legittimario compia reati gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti (per esempio l'omicidio o il tentato omicidio dei medesimi). Inoltre, la legge prevede quote specifiche riservate ai legittimari: al figlio unico andrà metà del patrimonio; se i figli sono più di uno spetterà loro i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali; se rimane solo il coniuge, egli erediterà metà del patrimonio; se unitamente al coniuge il defunto lascia un figlio, un terzo del patrimonio spetta al figlio, l'altro terzo al coniuge; se invece i figli eredi oltre il coniuge sono più di uno, ad essi spetta complessivamente la metà del patrimonio del defunto da dividersi in parti uguali, mentre al coniuge un quarto; in ogni caso al coniuge spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e d'uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni; se d'altra parte, in assenza di figli, rimangono i genitori del defunto, a questi andrà un terzo del patrimonio, mentre concorrendo il coniuge la metà del patrimonio andrà a quest'ultimo, agli ascendenti un quarto. Pertanto, detratto quanto sopra citato, solamente la quota restante, definita "disponibile", potrà essere ereditata da altre persone citate dal defunto nel testamento.

LAVORO



Posso essere controllato dal mio datore di lavoro attraverso telecamere?

Che la *privacy* del lavoratore meritasse attenzione i nostri legislatori se ne erano già accorti nel 1970, sancendo la regola generale (art. 4, legge n. 300/1970, meglio nota come lo “Statuto dei lavoratori”) secondo la quale il datore di lavoro (di sua iniziativa) non può assolutamente installare telecamere (“impianti audiovisivi”) o altre apparecchiature atte a sorvegliare a distanza l’attività lavorativa dei propri dipendenti.

Tuttavia, lo stesso art. 4 (al 2° comma) prevede la possibilità di utilizzare impianti che consentano anche il controllo a distanza della attività dei lavoratori, purché gli impianti e le apparecchiature di controllo siano stati installati per finalità organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali; oppure, in caso di disaccordo, l’installazione può essere autorizzata dall’Ispettorato del lavoro che detterà, ove occorra, le modalità per l’uso degli impianti.

Il divieto di utilizzare impianti audiovisivi per la vigilanza a distanza dei lavoratori è stato confermato dal nuovo “Codice della *privacy*” (D.Lgs. 196/’03) che raccoglie nel titolo VIII le disposizioni relative ai rapporti di lavoro (e a quelli previdenziali).

La nuova legge ha aggiunto che il diritto alla *privacy* del lavoratore va tutelato anche nei rapporti di lavoro domestico o a domicilio, così come “il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare”.

Va, infine, ricordato che il divieto di controllare a distanza l’attività lavorativa è stato ribadito dal Garante per la *privacy* nel recente “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004.

In tale provvedimento è stata, altresì, evidenziata l’inammissibilità “dell’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai la-

voratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi)".

Possono, invece, essere ammesse, sempre secondo il provvedimento del Garante, "le riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente" in quanto tali riprese "possono essere assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero" e, in tali casi, "alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice" della *privacy* (D.Lgs. 196/'03) "fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza...ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione".

Il datore di lavoro è obbligato a riservare uno spazio ai dipendenti fumatori?

La legge non impone al datore di lavoro di riservare tale spazio. È anzi suo dovere tutelare la salubrità dell'ambiente di lavoro, considerata un diritto fondamentale del lavoratore. Considerando che il fumo nuoce gravemente alla salute, il datore di lavoro può imporre ai dipendenti l'estensione del divieto di fumare, non solo ai luoghi chiusi adibiti all'attività lavorativa ma anche agli spazi dove si svolgono attività ricreative comuni a tutti i lavoratori. Tale divieto deve essere inserito nel regolamento aziendale nonché chiaramente esposto tramite cartelli, nei luoghi dove il divieto è attivo. I dipendenti che non rispettano tale divieto possono essere soggetti a particolari sanzioni fino ad arrivare, in casi particolari, al licenziamento per giusta causa (per esempio nel caso in cui sussista pericolo d'incendio o esplosione, per l'utilizzo di polveri nel processo produttivo).

Il mio lavoro di dipendente può essere sanzionato dal datore di lavoro, a causa di un mio errore?

Il Codice Civile impone al prestatore di lavoro non solo di utilizzare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, ma anche di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro affinché il lavoro sia eseguito al meglio. Altro dovere del lavoratore è il divieto di svolgere attività, per conto proprio o di terzi, che siano concorrenti con quelle dell'imprenditore e di rivelare informazioni sulla produzione dell'azienda in cui presta servizio.

Tutto ciò, tuttavia, non significa che il lavoratore possa essere sanzionato ogni volta che commette un errore; le leggi vigenti in materia di rapporti di lavoro, infatti, distinguono tra "insufficienza professionale", per la quale il prestatore può non essere in grado di svolgere al meglio un certo tipo di lavoro, a causa magari dell'età o per motivi di salute, e "colpa professionale", rilevabile invece, laddove il lavoratore svolga le sue mansioni in modo negligente o non conforme alle direzioni impartitegli.

Le sanzioni disciplinari variano, inoltre, in base al tipo di mancanza commessa dal lavoratore e a quanto previsto dai regolamenti aziendali. Per le inadempienze più gravi si può anche arrivare al licenziamento o alla denuncia penale.

Può il datore di lavoro controllare le telefonate private del dipendente in azienda?

È da premettere che l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori vieta l'uso da parte del datore di lavoro di "impianti audiovisivi o altre apparecchiature" che consentano di controllare a distanza l'operato dei propri dipendenti, se non nel caso in cui l'installazione degli impianti abbia finalità organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro.

Nella nozione di “altre apparecchiature”, secondo la giurisprudenza consolidatasi a partire dagli anni '80, rientrano tutti quegli strumenti atti a permettere il controllo dell'uso del telefono aziendale da parte dei privati (come ad esempio l'installazione di centralini telefonici automatici in grado di risalire al numero interno del chiamante e a quello esterno del chiamato).

Recentemente, è da registrare un'inversione di tendenza da parte dei Giudici.

Di notevole rilevanza è la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 4746 del 3/4/2002) che ha legittimato il controllo sulle telefonate private del dipendente, escludendo che tale vigilanza violi l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Secondo la Corte sono possibili i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi), quali quelli effettuati attraverso apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate.

Così motivando, la Corte ha considerato legittimo il licenziamento (per giustificato motivo soggettivo) del dipendente che aveva utilizzato il telefono per uso personale “indipendentemente dall'entità del danno creato al datore di lavoro”.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ



Un vigile, o altro appartenente alle forze dell'ordine, può senza contestarmi comportamenti illeciti impor-mi di mostrare un documento di riconoscimento o trattenermi contro la mia volontà?

La domanda contiene la valutazione di due diverse fattispecie. Esaminiamole.

La prima, quella relativa al documento di riconoscimento da esibire a richiesta di un vigile o altro appartenente alle forze dell'ordine si suddivide a sua volta in due distinti aspetti:

- a) se io sono una persona sospetta o pericolosa, la richiesta del pubblico ufficiale è legittima e trova la regolamentazione nell'art. 4 T.U. di Pubblica Sicurezza e 294 del relativo regolamento;
- b) se, invece, io non sono una persona sospetta né pericolosa, il mio rifiuto di mostrare un documento d'identità è giustificato e non censurabile.

A tale ultima soluzione fa, comunque, eccezione, il caso dello straniero che anche senza essere persona sospetta o pericolosa può essere, ai sensi dell'art. 144 del T.U. di Pubblica Sicurezza, in ogni tempo invitato ad esibire il proprio documento d'identità.

Tale ordine può essere considerato come legalmente dato per ragioni di sicurezza, soprattutto se si tiene conto del contesto storico-sociale che avvolge la nostra vita quotidiana.

In questo caso, e in quello in cui la richiesta di esibizione riposa sul presupposto che la persona sia sospetta o pericolosa, scatteranno i conseguenti rilievi segnaletici.

La seconda fattispecie, quella se il vigile o altro appartenente alle forze dell'ordine possa trattenermi contro la mia volontà, segue la logica della prima ipotesi legata alla richiesta di esibizione del documento di identità: in pratica, chi non sia persona sospetta o pericolosa può legittimamente rifiutarsi di essere trattenuto (ed eventualmente accompagnato in questura o c/o i carabinieri).

Vale il contrario per le persone sospette, pericolose o ricercate.

Si noti che il “sospetto” sfugge ad una definizione legislativa, in quanto è un’idea (e come tale confutabile) che le forze dell’ordine si fanno circa un soggetto, desumendola dal suo comportamento.

Posso oppormi alla richiesta del pubblico ufficiale di dare le mie generalità?

Il Codice Penale (art. 651) punisce (con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro) *chiunque* rifiuti di dare al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.

A nulla vale, una volta che sia stato espresso il rifiuto di fornire le proprie generalità, un ripensamento successivo né importa che il pubblico ufficiale sia già a conoscenza della identità del soggetto interpellato.

I Giudici hanno detto che se da una parte l’obbligo di fornire le proprie generalità non si estende a quello di esibire un documento di identità (non occorre documentare la propria identità personale), dall’altra l’obbligo di dare le richieste indicazioni può essere assolto mediante esibizione di un documento.

Chiaramente, il mostrare il documento di identità senza lasciarlo nella disponibilità del pubblico ufficiale per il tempo necessario all’identificazione (ad es. mostrato il documento, lo si ritira violentemente facendolo cadere per terra, impedendo al P.U. di prenderne visione), configura il reato (di natura contravvenzionale) di cui all’art. 651 c.p.

Concludendo, occorre chiedersi quale sia lo scopo della norma.

Lo scopo della norma, come è stato evidenziato dalla Cassazione, consiste “*nell’evitare che la pubblica ammi-*

nistrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale" (Cass. sent. 813/'66).

In altre parole, il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale lede il bene tutelato dalla norma incriminatrice, vale a dire *"l'ordine pubblico inteso come interesse generale a evitare ogni intralcio all'attività dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all'assolvimento di compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati o di garanzia della pace e della tranquillità pubblica"* (Cass. sent. 6052/'95).

Un pubblico ufficiale può impormi di essere ricevuto c/o la mia abitazione contro la mia volontà?

Secondo quanto solennemente sancito dall'art. 14 della Costituzione "il domicilio è inviolabile" se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo garanzie dirette a tutelare la libertà personale.

Vi sono, pertanto, casi in cui il domicilio non è più inviolabile in quanto lo Stato non può sempre dimostrarsi ablativo nei confronti del cittadino, soprattutto in un'epoca storica in cui i reati sono diventati "routine" quotidiana e la difesa della collettività va adeguatamente tutelata.

I delitti devono essere repressi anche a discapito di certezze ritenute invalicabili.

Tali attività di controllo e/o di repressione vanno, però, esplicate con procedure speciali e nel pieno rispetto delle stesse.

Detto questo, il cittadino non può opporsi alla richiesta da parte del pubblico ufficiale di essere ricevuto per *ispezioni* (utili ad osservare l'interno dell'abitazione) o per *perquisizioni* intese a cercare delle cose e quindi a sequestrarle, qualora tale pubblico ufficiale sia provvisto dei relativi prov-

vedimenti disposti dal pubblico ministero.

Addirittura, in casi eccezionali ed in presenza di un'assoluta urgenza, è possibile che i predetti atti siano eseguiti senza aspettare un provvedimento ad hoc da parte del pubblico ministero.

Ciò avviene quando vi sia flagranza di reato o si è quasi certi che nel contesto abitativo siano tenute nascoste armi o droga; ed anche quando si ritiene con una certa probabilità che si nasconda una persona evasa dal carcere oppure qualcuno sul quale grava un ordine di cattura.

Quando il pubblico ufficiale commette violazione di domicilio?

Come prevede l'art. 615 del c.p., il pubblico ufficiale può incorrere nel reato di violazione di domicilio in due ordini di casi:

1) quando si introduce o si trattiene nel domicilio altrui, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (la punizione prevista è quella della reclusione da 1 a 5 anni);

2) quando l'abuso consiste nell'introduzione nel domicilio altrui senza l'osservanza delle formalità previste da alcuni articoli, specificamente elencati, del codice di procedura penale. Tra le formalità prescritte, oltre a quella che impone al pubblico ufficiale di procedere a perquisizioni o ispezioni domiciliari previo decreto del pubblico ministero, ricordiamo quella prevista dall'art. 251 del c.p.p., secondo il quale "la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali".

VITA SOCIALE



Posso tempestare di telefonate una persona di cui mi sono innamorato?

Chiunque tempesti di telefonate una persona, senza il consenso di quest'ultima e a prescindere che di questa ne sia innamorato o meno, incorre nel reato (di natura contravvenzionale) disciplinato dall'art. 660 del Codice Penale, secondo il quale “*chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero COL MEZZO DEL TELEFONO, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a euro 516*”.

I giudici della Cassazione hanno più volte affermato che la *molestia* deve rivestire il carattere della *petulanza*, ovvero tradursi in un comportamento pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

È possibile interferire nell'altrui sfera di libertà non solo col mezzo del telefono, ma anche mediante l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza (ad es. col citofono).

Se ci innamoriamo, anche “follemente”, il nostro stato d'animo non giustifica il corteggiamento telefonico continuo e insistente, ovviamente non gradito dall'altra persona.

Neppure l'interruzione del fidanzamento giustifica il comportamento di disturbo mediante continue telefonate, in quanto “*a prescindere dal turbamento riportato dall'interessato, oggettivamente le reiterate telefonate sono fonte di aggressione del bene giuridico tutelato dalla norma, che tende a proteggere la vita privata di ognuno da illegittime interferenze*” (Cass. sent. 35544/'03).

Possono acquistare rilevanza penale anche le telefonate *mute*, ossia quelle di chi chiama, con insistenza, ad ogni ora del giorno e della notte, senza mai rispondere alla vittima.

Tuttavia, i giudici hanno deciso che l'effettuazione di 2

sole telefonate mute non possa costituire espressione di petulanza (Cass. sent. 7044/'98).

Inoltre il reato sussiste non solo quando si estrinseca in continue e ossessive telefonate, ma anche in caso di ripetuti pedinamenti.

Tali pedinamenti, secondo i giudici, per essere punibili, dovranno risultare pressanti e indiscreti.

Infine, va ricordato a chi intendesse far uso del proprio cellulare per tempestare di telefonate la vittima, amata o non amata, che la Cassazione ha, recentemente, intimato al gestore telefonico di procedere al "blocco" del cellulare del molestatore (Cass. sent. 41234/'03).

Nel caso riceva telefonate anonime con numero del chiamante "criptato", posso ottenere dal fornitore del servizio telefonico, o dalle autorità competenti, informazioni sull'abbonato che le ha effettuate?

All'abbonato che riceva telefonate anonime con numero del chiamante "criptato" non è consentito ottenere informazioni sull'abbonato che le ha effettuate.

Tuttavia, pur non potendo ottenere informazioni circa le telefonate criptate già ricevute, può ottenere tutela (sia pure limitata nel tempo) per le telefonate di disturbo che in futuro potrebbe ricevere.

A tal fine, in base all'art. 127 del D.Lgs. 196/'03, l'abbonato infastidito dalle telefonate di disturbo può richiedere al gestore della linea telefonica di rendere temporaneamente inefficace la criptazione della linea chiamante, conservando i dati relativi.

L'inefficacia della criptazione può essere disposta per un periodo non superiore a 15 giorni e per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo.

La richiesta, formulata per iscritto dall'abbonato, specifica, infatti, le modalità di ricezione delle chiamate di di-

sturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, è inoltrata entro 48 ore.

Posso oppormi alla pubblicazione del mio numero telefonico sugli elenchi pubblici?

Qualunque soggetto che stipuli un contratto con un qualsivoglia operatore telefonico può, al momento della stipulazione, opporsi alla pubblicazione del proprio numero nell'«elenco abbonati degli operatori telefonici» negando il proprio consenso all'inserimento.

Invece, nel caso diverso della già avvenuta pubblicazione, che comunque non deve lasciare trapelare alcuna indicazione relativa all'operatore di riferimento (cioè, quello di cui ci si avvale), il soggetto può chiederne la cancellazione.

Detto questo, occorre segnalare che l'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, in vista della realizzazione di un elenco telefonico generale per la telefonia fissa e mobile, hanno stabilito che gli utenti avranno il diritto di esprimere, specificamente e in forma scritta, il loro consenso all'inserimento dei propri dati nell'elenco, precisando quali di essi dovranno essere presenti (ad es. indirizzo) ed esprimendo altresì il consenso per l'eventuale utilizzo del proprio numero telefonico per scopi diversi quali, ad esempio, la pubblicità, le ricerche di mercato, ecc.

L'utente, inoltre, potrà sempre revocare le proprie scelte.

Posso oppormi all'invio, tramite e-mail, di comunicazioni di tipo promozionale o pubblicitario?

Se da una parte l'uso della tecnologia ha certamente migliorato la qualità della nostra vita, dall'altra, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, in particolare di Internet, ha messo a dura prova la tutela dalla privacy di ognuno di noi.

Uno dei fenomeni più sentiti, nell'era delle comunicazioni, prende il nome di *spamming* che si sostanzia in pratica nell'invio indiscriminato e massiccio, tramite e-mail, di comunicazioni pubblicitarie e commerciali.

Tale fenomeno, nella sua fase embrionale, non trovò un'organica e specifica disciplina, ma rimase in balia di un'autoregolamentazione etica (c.d. *netiquette*), cui sottostavano gli utenti di Internet, privati e imprese.

Avendo le imprese compreso di poter "sfruttare" la rete per attività di marketing a costi molto bassi, martellando così i malcapitati consumatori, dall'autoregolamentazione si passò al sistema dell'*opt-out*.

Con tale sistema, i destinatari di e-mail che avessero subito un primo contatto, a prescindere dal loro consenso, potevano ottenere la cancellazione dalle liste.

Oggi, con il nuovo Codice sulla *privacy* (D.Lgs. 196/03), la materia è regolata dal sistema dell'*opt-in*, in forza del quale l'invio di materiale pubblicitario è subordinato al *consenso espresso* dell'*interessato*.

È stato opportunamente sottolineato dal Garante della *privacy* che "gli indirizzi e-mail sono infatti considerati dati personali ed il loro utilizzo a fini di pubblicità è consentito solo dopo aver ottenuto il consenso del destinatario".

Va inoltre evidenziato che la nuova Legge sulla *privacy* vieta l'invio di pubblicità, l'effettuazione di ricerche di mercato o di altre comunicazioni commerciali non solo tramite posta elettronica, ma anche attraverso telefax, messaggi del tipo *Mms (Multimedia messaging Service)* o *Sms (Short Message Service)* o di altro tipo.

Viene, altresì, vietato l'invio di comunicazioni commerciali effettuato oscurando l'identità del mittente.

Infine, qualora l'interessato fornisca le coordinate di posta elettronica per l'acquisto di un prodotto, dovrà essere informato della possibilità di opporsi, in maniera agevole e gratuitamente, alle successive comunicazioni indesiderate.

All'interno di un ristorante ove non siano visibili cartelli con divieto di fumare, posso oppormi alla richiesta di spegnere la sigaretta effettuata da un altro cliente infastidito?

Per poter rispondere a questa domanda occorre spiegare brevemente quale sia la situazione legislativa che regola il divieto di fumare nei luoghi pubblici, tra i quali sono compresi quelli di ristorazione.

L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilisce:

“è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati”.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 definisce, nel connesso allegato, i requisiti tecnici dei locali per i fumatori, richiedendo che siano contrassegnati come tali (con indicazione “AREA PER FUMATORI”) e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare, nei quali devono essere collocati appositi cartelli che evidenzino tale divieto (ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, devono recare la scritta “VIETATO FUMARE” con relative prescrizioni di legge, sanzioni applicabili e indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del decreto ed accertare le infrazioni).

I locali non rispondenti, anche temporaneamente, a tutte queste caratteristiche tecniche non sono idonei ad ospitare fumatori.

Queste disposizioni sono destinate ad entrare in vigore a fine 2004 - inizio 2005 (cioè, decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto 23 dicembre 2003).

Questo provvedimento è solo l'ultimo tassello di un lungo percorso volto a tutelare la salute dei non fumatori, che vede tra le tappe più salienti il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, il divieto di fumare sui mezzi di trasporto pubblici, l'imposizione dell'indicazione sui pacchetti di sigarette del contenuto di nicotina e catrame accompagnata da frasi di avviso ai cittadini sugli effetti nocivi del tabagismo.

Detto questo, una volta entrata in vigore la normativa di cui sopra, osservato come la regola generale sia quella del divieto di fumare nei luoghi chiusi, in assenza di un cartello volto ad evidenziare che il locale in cui si controverte circa il diritto di fumare è un'area riservata ai fumatori, *il cliente infastidito può*, a tutela del suo diritto alla salute (considerato dalla sentenza della Corte Costituzionale, n.399, prevalente rispetto al diritto di fumare), *chiedere al cliente fumatore di spegnere la sigaretta e quest'ultimo non si può opporre alla richiesta*; sarà, inoltre, sanzionato con le sanzioni sotto riportate che colpiscono anche il titolare del locale tenuto a far rispettare il divieto.

1) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni;

2) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2000 alle persone cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità, assicurare l'ordine all'interno dei locali (gestori, proprietari dei locali) che non ottemperino alle disposizioni in materia di fumare.

Posso videoregistrare un colloquio insaputa del mio ospite?

La risposta è negativa, in quanto, in base al nuovo “provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato dal Garante per la *privacy* il 29 aprile 2004, i soggetti privati per riprendere ed eventualmente registrare immagini altrui devono previamente informare, per poi ricevere il consenso dell’interessato che deve essere espresso e documentato per iscritto.

Specifica il provvedimento che “non è valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti”.

Posso videoregistrare quanto accade nel mio esercizio pubblico ed utilizzare il video ottenuto come prova in un procedimento legale?

Una risposta a questa domanda si può trovare nel recente “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato il 29 aprile del 2004 dall’autorità Garante per la *privacy*, che ha dettato nuove regole sia per il settore pubblico che per quello privato.

Il provvedimento evidenzia, nella premessa, che nei tre anni successivi alla pubblicazione del precedente provvedimento sono pervenuti all’attenzione dell’autorità molti reclami relativi ad un uso crescente, ma non sempre conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive, con registrazione e conservazione dei dati.

È stato altresì sottolineato che “le prescrizioni del provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali”.

Alla premessa fanno seguito i seguenti principi generali:

- *principio di liceità*: la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti ai soggetti pubblici quando necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali ed ai soggetti privati quando necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuati per tutelare un legittimo interesse;
- *principio di necessità*: l'uso del sistema di videosorveglianza, comportando una limitazione o comunque un condizionamento per il cittadino, non può essere superfluo o eccessivo;
- *principio di proporzionalità*: l'attivazione degli impianti di sorveglianza è possibile solo quando altre misure (quali, ad esempio, controllo da parte di addetti o sistemi di allarme) siano insufficienti o inattuabili. Pertanto, prima di installare un impianto di videosorveglianza, occorre valutare se l'utilizzazione dello stesso sia proporzionata agli scopi prefissati o se non sia invece superflua;
- *principio di finalità*: "gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi".

L'adempimento più importante cui sono tenuti quanti intendano installare sistemi di videosorveglianza è quello di informare i cittadini, attraverso un apposito cartello, se un'area sia sottoposta o meno a videosorveglianza.

Il cartello deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, avere un formato e un posizionamento tale da essere visibile, ed inglobare, infine, un simbolo o stilizzazione di facile comprensione (eventualmente diversificando se le immagini sono solo visionate o anche registrate).

Qualora le immagini captate dal sistema vengano registrate, la conservazione dei relativi dati non può superare le 24 ore, salvo casi particolari (ad esempio, per l'identificazione degli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina in banca) in cui è ammesso un tempo più lungo di conservazione, in ogni caso non superiore ad una settimana.

In casi eccezionali, il periodo di conservazione dei dati può allungarsi ulteriormente per soddisfare esigenze di un'attività investigativa in corso.

I soggetti privati, a differenza dei soggetti pubblici, possono attuare la rilevazione delle immagini mediante sistemi di videosorveglianza solo se vi è il consenso preventivo espresso degli interessati (cioè di coloro ai quali le immagini si riferiscono).

La raccolta del consenso, però, può nei casi concreti risultare limitata dalle caratteristiche dei sistemi di rilevazione, i quali spesso riguardano un numero indeterminato di persone tale da rendere impossibile la richiesta a ciascun interessato del preventivo consenso.

Quando non è possibile ottenere un consenso espresso e documentato per iscritto, un'alternativa viene ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi secondo il quale è possibile installare telecamere pur in assenza del consenso degli interessati qualora, con le predette modalità stabilite dal provvedimento stesso, la rilevazione delle immagini sia finalizzata a perseguire un interesse legittimo di tutela delle persone e dei beni rispetto a eventuali aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, ecc..

Da tutto questo si può ricavare che il cittadino privato, titolare di un esercizio pubblico, può videoregistrare quanto accade all'interno dell'esercizio stesso, nell'osservanza dei citati principi, adempimenti e limiti, ed utilizzare il video ottenuto come prova in un eventuale procedimento legale.

Posso pedinare una persona per accertarmi delle sue abitudini?

L'art. 16 della Costituzione italiana attribuisce ad ogni cittadino la possibilità di circolare liberamente nel territorio dello Stato purché non ne venga limitato per motivi politici o giuridici.

Una manifestazione della libera circolazione può essere, ovviamente, considerato anche il pedinamento; fino a quando l'atto di pedinare si esaurisce in un *quid* fine a sé stesso e non invade la sfera di libertà della persona pedinata, non succede nulla.

Il pedinamento può essere considerato, infatti, anche un atteggiamento "*gratus puellae*", cioè tutto sommato gradito ad una fanciulla in fiore che percepisce in esso una maniera addirittura romantica di corteggiamento.

Quando, però, come è facilmente intuibile, tale comportamento incomincia a palesarsi pressante, opprimente e tale da far saltare le ultime barriere di *privacy*, fa capolino la molestia petulante ed assillante che integra il reato di cui all'art. 660 del codice penale, punibile con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

Tale atteggiamento, unitamente ad altri tipi di molestie, minacce, telefonate oscene o che creano disagio, è compreso nella parola inglese "*stalking*", termine che sta velocemente entrando, come tante altre parole inglesi, nel linguaggio comune.

Evidentemente, il pedinamento non deve concretarsi in un atto isolato o sfuggibile, ma in manifestazioni continue, insistenti e petulanti, tali da far perdere la pazienza anche ad una persona dotata di un buon grado di sopportazione.

A completamento di quanto detto, riportiamo la seguente sentenza della Corte di Cassazione:

"Il fatto del pedinamento, puro e semplice, non basta ad integrare gli estremi dell'azione molesta punita dall'art. 660 cod. pen., anche se interferisce nell'altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce. Per rientrare nella previsione della fattispecie legale il pedinamento, infatti, deve concretarsi in un'azione pressante, indiscreta e impertinente" (Cass. sent. 11846/78).

Posso curiosare nella spazzatura del vicino se ritengo di poter trovare le prove di suoi atti illeciti a mio danno?

È doveroso premettere che la “spazzatura”, proprio perché il titolare ha inteso disfarsene e quindi non esercita più sulla stessa alcun diritto, è “*res nullius*” (cioè, cosa di nessuno).

La conseguenza logica (ed anche giuridica) è che chiunque possa appropriarsene e farne l’uso che ritenga più opportuno.

Il fatto che una persona la utilizzi per suoi scopi personali (nel nostro caso per accertare che il vicino abbia commesso o meno atti illeciti), non integra alcun illecito penale né giustifica eventuali azioni civili intese ad ottenere la restituzione oppure il risarcimento del danno.

Posso stazionare liberamente in auto, in luogo pubblico, nei pressi di un’abitazione? (ad es. perché attendendo anche per ore un conoscente)

Stazionare in auto in un luogo pubblico, anche nei pressi di un’abitazione, non può certamente integrare una condotta contraria a leggi o regolamenti ed essere quindi censurata (purché, ovviamente, la sosta non sia vietata).

Vi sono, però, comportamenti od atteggiamenti da parte di chi vi staziona, che possono suscitare la non tollerabilità da parte di persone che si sentano più o meno colpite.

Facciamo il caso della persona che, nell’attesa dell’amico o del conoscente, per ingannare il tempo, accenda la radio o inserisca cassette o c.d., girando la manopola del volume all’eccesso.

Tale comportamento può disturbare, come recita l’art. 659 del codice penale, le occupazioni o il riposo delle per-

sone ed è punibile con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino ad euro 309.

Stesse conseguenze giuridiche per chi si permette di segnalare la propria presenza all'amico di turno "abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche" (nel nostro caso, del clacson) oppure per chi ad intermittenza indisponente urla il nome della persona attesa in modo tale da disturbare gli abitanti.

Caso ancora più eclatante è quello di chi, stazionando sotto l'abitazione altrui, lascia il motore acceso, facendo esalare i gas più insopportabili e velenosi.

In assenza delle ipotesi sopra descritte, chi staziona in macchina può restarci quanto vuole, finché Morfeo non lo prenda tra le sue braccia!

Posso arrestare fisicamente un estraneo a cui ho visto commettere un atto illecito, trattenendolo finché non sopraggiungano le forze dell'ordine?

Sì; in base al codice di Procedura Penale (art. 383) a ogni persona è consentito arrestare chi venga colto nell'atto di commettere un reato (c.d. arresto in flagranza).

Occorre chiarire che, mentre l'arresto da parte della polizia giudiziaria per alcuni reati è obbligatorio e per altri è facoltativo, l'arresto ad opera dei privati cittadini è sempre facoltativo.

Tale facoltà può essere esercitata nei casi previsti dall'art. 380 c.p.p. (omicidio, furto aggravato, rapina, estorsione, ecc.) quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio. Pertanto, l'arresto non sarà giustificato nel caso di furto semplice, non essendo questo reato (tra l'altro, molto comune) contemplato dal citato art. 380.

La persona che procede all'arresto è tenuta a consegnare, senza ritardo, l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria.

I giudici della Cassazione hanno affermato che la consegna dell'arrestato alla polizia giudiziaria deve avvenire senza ritardo *“e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato”* (Cass. sent. 1603/'93).

Rivestono notevole interesse, in ordine alle modalità di esecuzione dell'arresto da parte dei privati, le seguenti pronunce della Cassazione.

Innanzitutto, *“la facoltà di arresto da parte del privato non giustifica, di per sé, l'uso di armi contro persone che, dopo aver tentato di consumare un delitto, per sottrarsi alla cattura, si diano alla fuga”* (Cass. sent. 7570/'99).

In caso di fuga della persona colta nell'atto di commettere uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p., i Giudici della Suprema Corte hanno attribuito al cittadino *“il potere-dovere di inseguimento dell'arrestando dandosi alla fuga”* stabilendo che, nello svolgersi dell'inseguimento, *“non possono applicarsi le rigorose norme del codice della strada, ma soltanto i canoni della prudenza e della diligenza”* altrimenti *“si finirebbe col riconoscere al fuggitivo una sostanziale impunità, poiché è evidente che quest'ultimo durante la fuga non osserva le norme del codice della strada”* (Cass. sent. 9464/'95).

È stato anche detto che l'arresto in flagranza *“si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri coattivi e nell'esplicazione delle attività procedurali propri dell'organo di polizia giudiziaria”*.

“Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383, ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale” (Cass. sent. 4751/2000).

Schematizzando quanto stabilito dalle varie pronunce della Cassazione relativamente alle modalità d'arresto, risulta che il privato cittadino:

- 1) non è legittimato all'uso di armi;
- 2) ha il dovere-potere di inseguire il fuggitivo;
- 3) può esercitare i poteri coattivi propri della polizia giudiziaria;
- 4) anziché arrestare, può limitarsi a denunciare il presunto colpevole (la denuncia può presentarsi qualunque sia il reato commesso).

È vero che chi esercita la prostituzione non è punibile dalla legge?

Contrariamente a quanto si crede, ai sensi della legge Merlin del 1958, chi esercita la prostituzione, sia esso maschio o femmina, non commette reato. La legge, il cui scopo è tutelare la libertà personale di chi svolge tale attività, mira allo stesso tempo a colpire coloro che, a scopo di lucro, sfruttano la prostituzione o la favoriscono, per esempio fornendo clienti, dando ospitalità alle prestazioni, propagandandola mediante stampa o qualunque altro mezzo di comunicazione (per quanto la proliferazione di annunci relativi a “massaggi” o “incontri rilassanti” dimostra quanto tale norma sia aggirabile, laddove non sia direttamente citata la natura della prestazione). Il consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge che sta effettuando il suo cammino in Parlamento. Una volta approvata da Camera e Senato, la legge punirà le prostitute sorprese in strada e i relativi clienti. In uno stesso locale chiuso non potranno invece praticare sesso a pagamento più di due persone. L'affitto di appartamenti per questo uso sarà regolamentato affinché non rientri nello sfruttamento della prostituzione e potrà essere limitato o proibito dai regolamenti di condominio.

Un comunicato di Palazzo Chigi spiega gli obiettivi del governo: si vuole “contrastare l'evoluzione che il fenomeno ha avuto negli ultimi decenni, le sue relazioni con attività criminose, il suo dilagare nelle strade, il suo crescente

sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, la sua diretta responsabilità nella diffusione di gravi malattie sessuali”.

Associazione Europa dei Diritti

L'associazione nazionale senza fini di lucro **“Europa dei Diritti”**, costituita con atto pubblico a Reggio Emilia il 17 Gennaio 2004, promuove la cultura dei diritti, tramite campagne di informazione effettuate capillarmente e con tutti i media disponibili, al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti e sui mezzi disponibili per ottenerne la tutela.

L'associazione sottopone al comitato di redazione ogni singolo caso segnalato dagli associati, al fine di alimentare la documentazione che farà parte di settimanali segnalazioni alla stampa locale, nazionale, alle associazioni di difesa dei consumatori.

L'azione dell'associazione si svolge quindi in cooperazione con tutte le forze sociali che condividono la tutela dei cittadini.

Programmi

L'associazione, conformemente al proprio statuto, si prefigge:

- La cooperazione con le associazioni di difesa dei consumatori, sostenendo e promuovendo iniziative da esse coordinate in ambito locale;
- La promozione della cultura dei diritti ai diritti su media locali, istituendo rubriche periodiche ove sia dato spazio ai cittadini e dove, in collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio, possano essere affrontati temi di quotidiana utilità.

Tale azione sarà svolta tramite collane editoriali specia-

- lizzate, i quotidiani, le emittenti radiofoniche e televisive tramite la strutturazione di progetti radiotelevisivi supportati e supervisionati dall'opera dell'associazione;
- Il sito internet, quale strumento per la divulgazione dell'opera di ricerca e informazione dell'associazione come descritta ai punti precedenti, per recepire le indicazioni degli associati e dei cittadini in genere, con creazione di una banca dati fruibile a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta e quant'altro attinente allo scopo.

L'associazione "Europa dei Diritti" non si pone in competizione con le associazioni di difesa dei diritti dei consumatori, già ampiamente rappresentate a livello locale e nazionale, ma si mette a disposizione di queste per promuovere tramite i propri mezzi stampa, ma anche i quotidiani, internet e le emittenti radiotelevisive, la cultura del "Diritto ai diritti".

Vantaggi per gli associati

Fino al 31 dicembre 2005 l'adesione all'associazione è completamente gratuita, come previsto dallo Statuto approvato il 17/01/2004, e aperta a tutti i cittadini e a persone giuridiche quali società, enti, associazioni, comitati che ne condividano le finalità.

Pertanto l'associazione fa fronte alle proprie spese di gestione esclusivamente con gli incassi derivanti dalle proprie iniziative editoriali e multimediali, che prevedono la partecipazione alla realizzazione e diffusione di collane informative sui diritti dei cittadini, la realizzazione di format televisivi e radiofonici, la pubblicazione di libri.

Tutti gli associati hanno diritto di ricevere gratuitamente, previa richiesta da effettuarsi di volta in volta tramite il sito e fermo il recupero delle spese postali, le pubblicazioni a tal fine rese disponibili e di partecipare gratuitamente agli incontri e ai corsi organizzati annualmente dallo staff legale di Europa dei Diritti, i cui contenuti sono ricavati dalle stesse richieste dei soci in un'ottica di assistenza dedicata ai temi prevalenti.

Come associarsi

Gli associati ad Europa dei Diritti si dividono in tre categorie:

- a. **soci ordinari**, costituiti da persone fisiche;
- b. **soci sostenitori**, costituiti da persone giuridiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le società commerciali, artigianali, industriali, associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati o comitati.
- c. **soci aggregati**, le società che svolgono attività economiche quali società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto ed equivalenti soggetti collettivi esteri.

Pertanto si evidenzia il ruolo dell'Associazione come orientato non esclusivamente al consumatore come privato, ma al cittadino in senso lato, anche in qualità di titolare di un'attività, artigiano, professionista, datore di lavoro.

Associazione Europa dei Diritti
Via Guicciardi, 7
42100 Reggio Emilia (RE)
Fax 0522.396286

Form per la richiesta di
associazione disponibile on-line:
www.europadeidiritti.com

Indice analitico degli argomenti trattati

- accertamento del tasso alcolemico, 116
- ammenda, 15
- amnistia, 26
- appropriazione indebita, 38, 42
- archiviazione, 63
- arresto, 15
- arresto da parte del privato, 164
- atti di libidine, 45
- atti sessuali con minorenne, 46
- autocalunnia, 51
- Autorità Garante, 88
- banca dati, 91
- blocco del cellulare, 153
- calunnia, 50
- capacità di intendere e di volere, 21
- cauzione di buona condotta, 19
- circostanze aggravanti comuni, 17
- circostanze attenuanti comuni, 17
- codice dei giornalisti, 95
- codici deontologici, 94
- colpa, 13, 67
- colpa professionale, 142
- concussione, 54
- confisca, 19
- consenso, 97
- contravvenzioni, 14
- corruzione, 54
- D.Lgs. 196/2003, 89, 90
- danneggiamento, 40
- danno biologico, 123
- danno morale, 79, 124
- danno patrimoniale, 79
- dati personali, 91
- dati sensibili, 91
- decisione, 66
- delitti, 14
- delitti contro il patrimonio, 35
- delitti contro l'amministrazione della giustizia, 50
- delitti contro l'onore, 32
- delitti contro la libertà individuale, 43
- delitti contro la pubblica amministrazione, 53
- delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, 55
- delitto colposo, 19
- delitto doloso, 19
- delitto preterintenzionale, 20
- denuncia, 57
- dibattimento, 65
- difesa armata, 130
- diffamazione, 33
- diritto alla protezione dei dati personali, 93
- diritto di essere informati, 96
- divieto di fumare, 156
- documento di riconoscimento, 146
- dolo, 13, 67
- elenchi pubblici, 154
- ergastolo, 14
- esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 52
- esonero da responsabilità, 74
- estorsione, 39

etilometro, 115
 evasione, 52
 falsa testimonianza, 51
 fatto illecito commesso da più persone, 74
 frode, 35
 furto, 35
 generalità, 147
 giudizio abbreviato, 67
 giudizio direttissimo, 68
 giudizio immediato, 68
 grazia, 27
 impianti audiovisivi, 140
 impugnazioni, 67
 inabilità permanente, 124
 inabilità temporanea, 123
 incapacità di intendere e di volere, 75
 indagini preliminari, 60
 indulto, 27
 informativa, 96
 informazione di garanzia, 62
 infortunistica stradale, 120
 ingiuria, 33
 insufficienza professionale, 142
 intercettazioni, 62
 interessi su risarcimenti, 126
 invalidità permanente, 125
 invito a presentarsi, 63
 ispezione, 62
 legittima difesa, 22, 74
 lesione personale, 30
 minaccia, 48
 minori, 21
 misure di sicurezza, 18
 Mms, 155
 molestia, 152
 multa, 15
 nesso di causalità, 73
 netiquette, 155
 non luogo a procedere, 65
 notizia di reato, 56
 oblazione nelle contravvenzioni, 27
 omicidio colposo, 29
 omicidio preterintenzionale, 30
 omicidio doloso, 28
 omissione di soccorso, 20
 patteggiamento, 67
 peculato, 54
 peculato d'uso, 54
 pedinamento, 161
 pena, 16
 pene detentive, 13
 pene pecuniarie, 13
 percosse, 30
 perdono giudiziale, 23
 perquisizione, 62
 perquisizione dell'autovettura, 118
 petulanza, 152
 polizia giudiziaria, 61
 prescrizione del reato, 24
 prescrizione della pena, 25
 presentazione spontanea, 62
 privacy, 81
 procedimento penale, 56
 procedimento per decreto, 68
 promessa di matrimonio, 137
 prostituzione, 165
 pubblicazione del numero telefonico, 154
 Pubblico Ministero, 56
 querela, 35, 58
 raccolta e trattamento dei dati, 93
 rapina, 38
 reato di omissione, 20
 recidiva, 18
 reclusione, 15
 registrazioni telefoniche, 142
 remissione di querela, 60
 responsabilità aquiliana, 72
 responsabilità civile, 69
 responsabilità contrattuale, 71
 responsabilità extracontrattuale, 72
 responsabilità indiretta, 75
 responsabilità oggettiva, 76
 ricettazione, 42
 riciclaggio, 43
 riduzione in schiavitù, 44
 rinuncia alla querela, 60

rinvio a giudizio, 64, 65
rivalutazione monetaria, 126
schiamazzi notturni, 131
separazione con addebito, 134
sequestro, 62
sequestro di persona, 44
sequestro di persona a scopo di
 estorsione, 39
sinistro, 114
Sms, 155
sospensione condizionale della
 pena, 23
sottosuolo, 130
spamming, 155
spazio aereo, 130
stato di necessità, 22, 74
telefonate anonime, 153
telefonate mute, 152
televendita, 110
tesoro, 130
testamento, 138
trattamenti dei dati personali, 90
truffa, 37, 40
tutela della privacy, 93
ubriachezza, 22
udienza preliminare, 64
usucapione, 111
usura, 41
videosorveglianza, 140
violazione di domicilio, 48
violazione, sottrazione e soppressio-
 ne di corrispondenza, 49
violenza, 35
violenza privata, 47
violenza sessuale, 45
violenza sessuale di gruppo, 47

finito di stampare
nel mese di giugno 2004
presso Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

NOI CITTADINI. Guida ai DIRITTI

- *Se siamo ospitati da un amico senza il consenso dei suoi familiari, commettiamo violazione di domicilio?*
- *Il personale di un negozio può perquisirci?*
- *Il datore di lavoro può registrare le telefonate effettuate dal dipendente?*

Spesso il cittadino non è consapevole dei propri diritti e non si trova pertanto nella condizione di tutelarli. Il ricorso alla consulenza dell'avvocato di fiducia, o alle altre strutture preposte a tale tutela, avviene quasi sempre quando tali diritti sono già stati violati.

L'Associazione "Europa dei Diritti" (www.europadeidiritti.com) ha promosso questa collana allo scopo di favorire la cultura del "diritto ai diritti": si propone di dare risposte semplici, anche se rigorose, ai dubbi e alle situazioni che potrebbero coinvolgere il cittadino...

Perchè "prevenire è meglio che curare"

GLI AUTORI:

Jean-Christophe Cataliotti

Avvocato, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna con la tesi "La tutela penale della privacy", è consulente legale del gruppo editoriale Unimedia e dell'Associazione nazionale "Europa dei Diritti".

Tiziano Motti

Presidente dell'Associazione nazionale "Europa dei Diritti" e del gruppo editoriale Unimedia. Azionista di maggioranza del quotidiano "Il Giornale di Reggio" e fondatore di diverse società operanti in campo pubblicitario e nella formazione sulla comunicazione. (www.tizianomotti.com)